SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. **29**.

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il *favor electionis* secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione;

Ritenuto che tale interpretazione autentica è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.

2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purchè autorizzata.

3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all' Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Norma di coordinamento del procedimento elettorale

1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3.

Entratra in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0052

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3849).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 e n. 3844 del 29 gennaio 2010, nonché la nota del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana del 4 febbraio 2010 e del 16 febbraio 2010 del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009 recante la proroga dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2010 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3809 del 21 settembre 2009, n. 3831 del 16 dicembre 2009 e n. 3835 del 29 dicembre 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 30 giugno 2010, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli, l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, e la nota del 22 gennaio 2010 del Sindaco di Napoli;

Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 e la nota del 20 gennaio 2010 del presidente della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3794 del 30 luglio 2009 recante: «Misure per il rilancio dell'immagine dell'Italia e del settore turistico in connessione con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e con l'evento Expo 2015»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005 n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonché la note della presidenza della giunta regionale della Campania del 29 gennaio e 1° febbraio 2010 e gli esiti dell'incontro tenutosi presso il Dipartimento della protezione civile il giorno 2 febbraio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 nonché le note del Sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 27 ottobre e 4 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo, nel mese di settembre 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 nonché la nota del 22 dicembre 2009 della regione Marche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena» e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2009, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009 e n. 3841 del 19 gennaio 2010, nonché le note del commissario delegato e della presidenza della giunta regionale della Campania rispettivamente del 14 gennaio e 5 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e n. 3834 del 22 dicembre 2009, nonché la nota della regione Toscana del 9 febbraio 2010;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, Io stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 10 febbraio 2010 del commissari delegato;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui è stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 ;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere in favore della popolazione di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, il personale sanitario straniero può erogare prestazioni sanitarie a favore della popolazione di Haiti nelle strutture collocate su navi militari italiane in deroga all'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3844 del 29 gennaio 2010, è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie affluite nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 2, della sopra citata ordinanza, anche mediante l'emissione di ordinativi a favore delle stazioni appaltanti, per il rimborso delle spese da queste sostenute per l'approvvigionamento urgente e diretto dei materiali e dei servizi destinati alla missione di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3844 del 29 gennaio 2010, anche attraverso pagamenti in contanti a valere sulle somme disponibili nei rispettivi fondi scorta di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al personale della medesima nonché a quello utilizzato a supporto del commissario straordinario della associazione stessa direttamente impegnato nel territorio della Repubblica di Haiti, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2010, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 250 ore mensili pro-capite.

Art. 2.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, n. 3635, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Nell'ambito dei soggetti attuatori di cui al comma 5 può essere individuato, a decorrere dal 1° febbraio 2010, un soggetto attuatore con funzioni di vicario. L'incarico di soggetto attuatore-vicario costituisce incarico dirigenziale di livello generale ed è conferito con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 3.

1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, le parole: «fino a 100 ore» sono sostituite dalle seguenti parole «fino a 300 ore» e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. In relazione alle esigenze di vigilanza correlate all'apertura al pubblico dell'area dell'arsenale della Maddalena nei giorni 12 e 13 settembre 2009 è autorizzato l'impiego di personale appartenente alle Forze armate su richiesta del capo del Dipartimento della protezione civile. I relativi oneri sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile ed anticipati dal Ministero della difesa».

Art. 4.

1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, le parole: «di cui all'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate alle singole regioni ai sensi dell'ordinanza».

Art. 5.

1. All'art. 14, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 30 giugno 2010».

Art. 6.

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 30 giugno 2010.

Art. 7.

1. Per le medesime finalità di cui all'art. 18, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 è stanziata la somma di euro 1.199.832,73 in favore dei comuni di cui all'allegato 1) alla presente ordinanza.

2. Per la concessione dei finanziamenti i comuni interessati predispongono il piano di cui al comma 2 all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008.

Art. 8.

1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3794 del 30 luglio 2009 è abrogata.

Art. 9.

1. Il dott. Mario Pasquale De Biase è nominato commissario delegato per il completamento, entro il 31 dicembre 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nei territori dei comuni di Ischia (Napoli), frazione Pilastri, Montaguto (Avellino) e Nocera Inferiore (Salerno), di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521/2006, n. 3532/2006 e n. 3484/2005, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il commissario delegato, con i medesimi poteri di cui al comma 1 provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi necessari al contrasto della situazione di grave criticità determinatasi nel comune di Casamicciola Terme (Napoli) a seguito dell'evento atmosferico di eccezionale intensità del 10 novembre 2009.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), nonché del personale della struttura commissariale di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591/2007, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale di cui al comma 3 all'Agenzia ARCADIS, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento del medesimo personale presso l'Agenzia stessa.

5. Agli oneri necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui al FAS 2007/2013 di spettanza della medesima regione, nel limite massimo di euro 38.200.000,00, nonché sulle risorse residue disponibili sul Fondo regionale di protezione civile.

6. Il dott. Mario Pasquale De Biase è nominato commissario delegato per il compimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, delle iniziative necessarie alla liquidazione della struttura commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il commissario delegato di cui al comma 6, provvede, in particolare, alla chiusura della gestione contabile e del contenzioso ancora pendente, con facoltà altresì di concludere accordi transattivi, ed al completamento delle procedure di trasferimento agli enti ordinariamente competenti delle opere e delle attività unitamente alla relativa documentazione amministrativa ed alle risorse finanziarie.

8. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 7, il commissario delegato si avvale del personale ancora operante presso la struttura commissariale in liquidazione, procedendo al successivo trasferimento del medesimo alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza.

9. Il commissario delegato è autorizzato ad operare sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008.

Art. 10.

1. Ai soggetti beneficiari del contributo per la delocalizzazione delle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise nell'ottobre 2002, il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia provvede a detrarre dal contributo spettante ai privati la quota parte corrispondente all'incremento patrimoniale eventualmente conseguito dai medesimi all'esito della ricostruzione degli immobili fuori sito.

2. Il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia, decorsi dodici mesi dal rilascio del certificato di agibilità degli edifici ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704/2008, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, all'accatastamento dei fabbricati in sostituzione ed in danno dei soggetti privati e dei consorzi inadempienti.

Art. 11.

1. Il personale assegnato alle strutture di protezione civile della regione Marche, in relazione agli adempimenti connessi alle situazioni emergenziali dichiarate con riferimento al territorio regionale ed alle esigenze relative alla organizzazione del «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011, è autorizzato a svolgere, fino al 30 ottobre 2011, prestazioni lavorative, anche in regime di turnazioni diurne e, ove occorra anche notturne, in deroga alle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nonché alla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche provvede con appositi provvedimenti a disciplinare l'organizzazione del sopra citato personale, nonché a corrispondere una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico della regione Marche.

Art. 12.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «Il commissario delegato può avvalersi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali dell'Unità tecnica di missione di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della Protezione civile servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 195»;

all'art. 2, comma 4, le parole: «da non più di cinque unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione» sono sostituite con le parole «da non più di dodici unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

all'art. 2, comma 5, le parole: «di cui al comma 7 è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario» sono sostituite con le parole «di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;

all'art. 2, comma 7, le parole: «da sei membri» sono sostituite dalle parole «da sette membri» e le parole «due della regione autonoma della Sardegna» sono sostituite con le parole «due dalla regione autonoma della Sardegna»;

all'art. 7, comma 3, dopo le parole: «ed intestata al commissario delegato» sono aggiunte le seguenti «o ad un soggetto attuatore».

2. All'art. 1, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795 del 2009 dopo le parole: «regione Abruzzo», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per quelle connesse all'organizzazione del grande evento di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009».

3. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, anche per il tramite di un soggetto attuatore, è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione della manifestazione, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 febbraio 2001, n. 194.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il commissario delegato è autorizzato a derogare all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni provvede al trasferimento, in regime ordinario, della gestione unitaria del complesso depurativo Alto Sarno alla regione Campania.

2. Il commissario delegato, avvalendosi del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3494/2006, provvede alla redazione del verbale di consegna, previa redazione dello stato di consistenza, del complesso depurativo Alto Sarno.

3. La regione Campania subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al complesso depurativo di cui al comma 1, e provvede, in termini di somma urgenza, all'espletamento di tutte le iniziative necessarie all'individuazione di un nuovo gestore dell'impianto.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il commissario delegato provvede ad istituire una struttura operativa paritetica composta da rappresentanti della regione Campania e dal commissariato.

Art. 14.

1. Al fine di assicurare la dovuta perequazione delle iniziative di carattere straordinario disposte a tutela della popolazione colpita dall'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca, i contributi concessi in favore della popolazione le cui unità immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi del 29 giugno 2009 nella Città di Viareggio, nonché dei titolari di imprese i cui immobili siano stati distrutti, danneggiati o resi inagibili dagli stessi eventi o comunque non più disponibili a causa di provvedimenti dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 1, comma 2,

lettera *b)* e comma 4, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Art. 15.

1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede, anche in deroga agli articoli 23 e 33 del Piano di area della laguna di Venezia approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 70 del 1995.

Art. 16.

1. Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori concernenti il Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009 n. 3746, il commissario delegato opera avvalendosi di un soggetto attuatore, dallo stesso nominato, che agisce sulla base delle direttive impartite dal commissario stesso. Per le medesime finalità l'unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente la predetta opera. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi professionali riguardanti la realizzazione dell'opera in questione. Le somme disponibili nell'ambito del quadro economico relativo alla predetta opera possono essere utilizzate dal commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla più proficua realizzazione dell'opera stessa, nonché per il compenso da attribuire al soggetto attuatore.

2. Per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, il commissario delegato opera avvalendosi di uno o più soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario delegato. I compensi in favore dei predetti soggetti attuatori sono determinati dal commissario delegato con oneri a carico dei soggetti promotori degli interventi.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 trovano applicazione anche per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Per i compensi oggetto del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009.

Art. 17.

1. In relazione alle esigenze operative correlate alle emergenze in atto sul territorio nazionale e internazionale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e nel limite del contingente di personale ivi previsto, è autorizzato ad utilizzare anche personale appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento medesimo per le attività previste dal sopra citato art. 1, comma 8.

Art. 18.

1. Nelle more della definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 303/1999 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per evitare soluzioni di continuità nelle attività del Dipartimento della protezione civile, gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 presso il medesimo Dipartimento, ove non espressamente revocati, sono prorogati fino al 31 luglio 2010.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1) ARTICOLO 7

N.	COMUNE	FINANZIAMENTO
1	BORGORATTO MORMOROLO	€ 70.230,00
2	CALVIGNANO	€ 4.682,00
3	CANEVINO	€ 18.728,00
4	CANNETO PAVESE	€ 210.690,00
5	CASTAGNA	€ 18.728,00
6	CIGOGNOLA	€ 117.050,00
7	FORTUNAGO	€ 117.050.00
8	GOLFERENZO	€ 46.820,00
9	LIRIO	€ 4.682,00
10	MONTALTO PAVESE	€ 117.050,00
11	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	€ 11.705,00
12	MONTECALVO VERSIGGIA	€ 23.410,00
13	MONTESCANO	€ 46.820,00
14	MORNICO LOSANNA	€ 10.534,50
15	PIETRA DE' GIORGI	€ 11.705,00
16	REDAVALLE	€ 58.525,00
17	ROBECCO PAVESE	€ 327,74
18	ROCCA DE' GIORGI	€ 4.682,00
19	ROCCA SUSELLA	€ 151.907,00
20	ROMAGNESE	€ 11.705,00
21	RUINO	€ 11.705,00
22	SANTA GIULIETTA	€ 70.230,00
23	SANTA MARIA DELLA VERSA	€ 2.341,00
24	VALVERDE	€ 23.410,00
25	VOLPARA	€ 23.410,00
26	ZAVATTARELLO	€ 11.705,00
	TOTALE	**€ 1.199.832,73**

10A02717

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Colaiuta Virginie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Colaiuta Virginie, nata il 7 settembre 1963 a Reims (Francia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale francese di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Roma «La Sapienza» nel luglio 1994;

Preso atto che ha ottenuto un «Master of Laws» presso la «University of Chicago» nel giugno 1997;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 1999;

Considerato altresì la richiedente ha prestato giuramento presso la «Supreme Court of State of New York» nel 2001 nella sua qualità di «Attorney and Counsellor at Law»;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di essere iscritta al «Tableau» presso l'«Ordre des Avocats de Paris» da aprile 2006, dopo aver superato l'esame di controllo delle conoscenze del diritto francese;

Preso atto che detta iscrizione è stata consentita alla interessata in applicazione dell'art. 100 del decreto francese 91-1197 del 27 novembre 1991, che prevede condizioni particolari d'iscrizione all'ordine di persone che abbiano acquisito la qualità di avvocato in uno Stato non appartenente né alla Comunità europea, né allo spazio economico europeo né alla Confederazione svizzera;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Colaiuta Virginie, nata il 7 settembre 1963 a Reims (Francia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A02691

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, nato a Shebin ElKom, Menofia (Egitto) il 23 luglio 1977, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale egiziano di avvocato, rilasciato dall'«Albo degli avvocati esercitanti» de il Cairo nel 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico in «Giurisprudenza» conseguito presso la Università di Menofia nel 2000;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 7 febbraio 2007 con validità fino al 26 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Saleh Ahmed Fathy Zaher, nato a Shebin El-Kom, Menofia (Egitto) il 23 luglio 1977, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato egiziano quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni — l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A02692

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Blattler Chantal Pia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Blattler Chantal Pia, nata il 30 novembre 1970 a Berna (Svizzera), cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Lizentiat der Rechtswissenschaft» conseguito nel maggio 1997 presso l'«Universitat Zurich»;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver ottenuto l'attestato di abilitazione per la professione di avvocato dal Tribunale di appello di Zurigo nell'agosto 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Blattler Chantal Pia, nata il 30 novembre 1970 a Berna (Svizzera), cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A02693

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 novembre 2009.

Riorganizzazione del Polo mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici dell'Esercito (POLMANTEO).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'articolo 3 che ha introdotto modifiche all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera *g)*, in materia di potestà organizzatoria attribuita ai Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

VISTO il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a), d)* e *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, la Tabella *B* relativa ai provvedimenti di riorganizzazione, che ha disposto la trasformazione dell'Ispettorato logistico in Roma in Comando logistico dell'Esercito;

VISTO il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera *b)*;

VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica, 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 240 del 13 ottobre 2000, concernente regolamento della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 79 del 4 aprile 1998, quale modificato dal decreto del Ministro della difesa 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 194 del 22 agosto 2001, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che individua in annessa tabella *A* gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato (ora Comando) logistico dell'Esercito;

VISTO il decreto interministeriale 13 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998, reg. 4, Difesa, fg. 105, concernente struttura e funzionamento del Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici (POLMANTEO) di Roma;

RAVVISATA a norma del richiamato articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunità di provvedere a una parziale riorganizzazione strutturale e operativa di POLMANTEO, di cui al citato decreto interministeriale 13 luglio 1998;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, la Tabella *A*-Quadro 1 *quater* ivi annessa;

VISTI l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

ART. 1
(*Definizione e dipendenza*)

1. Il Polo mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici (POLMANTEO) di Roma, di seguito denominato anche Polo, è ente dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 459 del 1997 e successive modificazioni, citato in premessa.
2. Il Polo, in quanto ente esecutivo del settore trasporti e materiali (TRAMAT), nell'ambito della fascia logistica di sostegno, è posto alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito e fa territorialmente riferimento al Comando militare Esercito nella cui giurisdizione ha sede. E' dotato di autonomia gestionale, nell'ambito dei programmi di lavoro o attività disposti dallo stesso Comando logistico.

ART. 2
(*Compiti*)

1. Al Polo sono assegnati compiti di:
   a) mantenimento:
      1) manutenzione, riparazione e adeguamento e messa a norma antinfortunistica di *shelter* e gruppi elettrogeni TLC di media capacità, in qualità di polo nazionale, anche presso le unità tramite squadre a contatto sul territorio nazionale e fuori area;

2) manutenzione e riparazione degli apparati satellitari militari e commerciali, nonché delle stazioni radio HF di grande potenza, in qualità di polo nazionale, anche presso le unità tramite squadre a contatto sul territorio nazionale e fuori area;
3) assemblaggio di componenti per allestimento *kit* installativi per veicoli tattici nonché di interfacce, supporti e manufatti vari necessari per lo svolgimento dell'attività di mantenimento, qualora non sia possibile o conveniente la loro acquisizione presso l'industria privata;
4) tenuta in efficienza del materiale, dei mezzi ed equipaggiamenti elettronici e optoelettronici, esclusi i complessivi e sottocomplessivi che fanno parte integrante di un sistema d'arma completo;
5) approvvigionamento dei principali materiali di ricambio delle telecomunicazioni e dei servizi per le esigenze delle unità di sostegno TLC e per le proprie esigenze, sulla base delle disposizioni impartite dal Comando logistico dell'Esercito;

b) gestione del rifornimento attraverso la distribuzione delle parti di ricambio del settore elettronico e optoelettronico;

c) gestione di attività varie o residuali, mediante:
1) mantenimento in efficienza del materiale, dei mezzi e equipaggiamenti elettronici e optoelettronici, inclusi i complessivi e sottocomplessivi che fanno parte integrante di un sistema d'arma completo, nei limiti delle risorse di personale tecnico e sulla base delle indicazioni del Comando logistico dell'Esercito, nonché in armonia con le competenze svolte dai poli mantenimento pesante nord (POLMANTNORD) e sud (POLMANTSUD); svolgimento delle relative attività anche presso le unità, sul territorio nazionale e fuori area, tramite squadre a contatto;
2) supporto alle unità di sostegno TLC nelle attività di mantenimento del parco telecomunicazioni, sulla base delle indicazioni fornite dal Comando logistico dell'Esercito;
3) concorso alle attività delle direzioni generali tecniche del Ministero della difesa, in materia di studi e sperimentazioni per gli allestimenti dei prototipi nel settore dei mezzi e materiali di competenza.

2. Le attività connesse con i compiti di cui al comma 1 comprendono: verifica e ripristino dell'efficienza, revisione e trasformazione degli apparati o sistemi di competenza, con supporto tecnico logistico anche 'a domicilio'; elaborazione, conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica e matricolare dei sistemi in lavorazione; indagini tecniche ed analisi su incidenti, inefficienze ed inconvenienti di qualsiasi tipo; mantenimento dell'efficienza e ammodernamento delle attrezzature e impianti che assicurano l'operatività del Polo nonché verifica e taratura di attrezzature e calibri; formazione tecnica e professionale del personale addetto al mantenimento dei materiali e mezzi assegnati; espletamento delle attività contrattuali per l'acquisizione dall'industria privata di beni e sevizi.

3. Nell'ambito delle attività d'istituto e previa autorizzazione, il Polo può effettuare prestazioni a favore di altre Forze armate, di amministrazioni ed enti dello Stato, di soggetti o organismi anche privati estranei alla Difesa, di Stati esteri e nell'ambito di accordi internazionali, nonché stipulare relative convenzioni.

ART. 3

(*Struttura organizzativa e funzioni)*

1. Per l'assolvimento delle attività istituzionali, il Polo è strutturato in direzioni, uffici e servizi, come da organigramma in Allegato *A*, che possono essere articolati al loro interno con provvedimenti del Capo di stato maggiore dell'Esercito in sezioni e nuclei o in altre unità similari, secondo esigenze operative o di funzionalità.
2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di personale militare e civile del Ministero della difesa, definita anche in attuazione della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, citati in premessa, le risorse umane impiegate nelle articolazioni di cui al comma 1 sono costituite dal contingente provvisoriamente stabilito in allegato *B* e ricompreso, a invarianza della spesa, nei limiti delle dotazioni organiche complessive per profili professionali e posizioni economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del regolamento di struttura del Ministero della difesa, per lo svolgimento dei compiti fondamentali elencati in allegato *C*. Alle stesse strutture è preposto personale di grado, ruolo o categoria indicati nella tabella in allegato *D*.
3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle vigenti dotazioni organiche complessive di personale militare e civile del Ministero della difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi, in aderenza alle citate tabelle, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi di lavoro del Polo, nonché in coerenza con criteri di gestione economica e nel rispetto delle procedure connesse ai rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative.
4. L'articolazione delle sezioni dipendenti dalle strutture di cui all'allegato *A* al presente decreto è definita con provvedimento del Direttore del Polo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
5. Fermo restando quanto stabilito negli allegati *A*, *B*, *C* e *D* al presente decreto, in assenza delle previste figure professionali civili o militari, i relativi incarichi possono essere temporaneamente conferiti dal Direttore del Polo a personale militare o civile, fatto salvi i rispettivi inquadramenti ordinamentali in atto per posizione economica e profilo professionale. Non competono trattamenti economici aggiuntivi.
6. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 4

(*Direttore*)

1. Il Polo è retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del ruolo dell'Arma delle trasmissioni, di grado non inferiore a colonnello e con qualifica di direttore. Egli è responsabile dell'organizzazione dell'ente nonché dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. L'incarico di direttore è conferito con decreto del Ministro della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito.
3. Il Direttore è coadiuvato da un Vice direttore e da un Direttore dei lavori.

ART. 5
(*Vice direttore*)

1. L'incarico di Vice direttore è conferito a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale, il quale sostituisce il Direttore nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue funzioni, con l'esclusione di quelle relative al governo del personale militare, che sono attribuite a norma dell'articolo 6, commi 2 e 3.
2. Il Vice direttore dirige le strutture poste alle sue dirette dipendenze, coadiuva il Direttore per l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni strumentali del Polo non direttamente dipendenti dal Direttore, quali la gestione e il controllo delle risorse umane, le relazioni sindacali, la gestione delle infrastrutture, delle attività di supporto e del settore informatico. Gestisce i progetti affidatigli dal Direttore e ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza della carica al vertice. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

ART. 6
(*Direttore dei lavori*)

1. L'incarico di Direttore dei lavori è conferito a ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito con grado di colonnello, il quale coadiuva il Direttore per l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni operative della Direzione lavori posta alle sue dirette dipendenze, relative alla responsabilità delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva, all'elaborazione e aggiornamento della normativa tecnica interna, all'elaborazione e attuazione dei provvedimenti di carattere tecnico e operativo per il miglioramento di qualità, sicurezza ed economicità dei lavori.
2. Il Direttore dei lavori, sempreché figura militare ai sensi del comma 1, nei casi di assenze o impedimenti del Direttore svolge le funzioni di comandante di corpo ed esercita le attribuzioni connesse con le problematiche relative allo *status* del personale militare, tra cui le attività nel campo della polizia giudiziaria militare e della disciplina. Assume anche la funzione di Vice direttore in caso di vacanza della carica. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.
3. Qualora, per circostanze eccezionali, la carica di Direttore dei lavori sia temporaneamente ricoperta da dipendente non militare, le funzioni di cui al primo periodo del comma 2 sono svolte dall'ufficiale più anziano tra i militari presenti nell'ente.

ART. 7
(*Abrogazione)*

1. Il decreto interministeriale 13 luglio 1998, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 18 novembre 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1, foglio n. 143

Allegato *A*

ORGANIGRAMMA

DIRETTORE

UFFICIO ASSICURAZ. QUALITÀ

SERVIZIO PREVENZ. E PROTEZIONE

UFFICIO PROGR. PIANI ESEC. E CONTROLLO

SEGR. PART. E PUNTO CONTR. NATO UEO

CONSIGLIERE GIURIDICO

SERVIZIO COLLAUDI

DIREZIONE LAVORI

- Ufficio tecnico
- Servizio lavorazioni

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VICE DIREZIONE

- Ufficio personale
- Uff. A.G. e U.R.P.
- Servizio sistemi informatici
- Servizio supporto gen.
- Servizio sanitario

NOTA: Le strutture possono articolarsi in sezioni, nuclei o unità di pari livello, secondo le esigenze operative e funzionali dell'ente.

Allegato *B*

DOTAZIONI ORGANICHE

PERSONALE MILITARE		PERSONALE CIVILE		TOTALE GENERALE
Gradi	**n.**	**Area professionale**	**n.**	
Non inferiore a Colonnello	1	Dirigente di 2^ fascia	1	
Colonnello	1	3^ area/F4 (ex C3)	2	
Tenente colonnello	5	3^ area/F3 (ex C2)	10	
Maggiore	6	3^ area/F1 (ex C1)	25	
Capitano	5	2^ area/F3 (ex B3)	44	
		2^ area/F2 (ex B2)	123	
Totale ufficiali	**18**	2^ area/F1 (ex B1)	46	
Luogotenente/Primo Maresciallo	1			
Primo Maresciallo	2			
Totale sottufficiali	**3**			
Militari di truppa (VSP)	6			
Totale generale	**27**	**Totale generale**	**251**	**278**

Allegato *C*

ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE PRINCIPALI

UNITA' ORGANICA	FUNZIONI
DIRETTORE	- è responsabile dell'attuazione del programma di attività assegnato dal Comando logistico e dell'impiego delle risorse all'uopo poste a disposizione dell'ente; – determina i criteri generali di organizzazione dello stabilimento; – ripartisce il programma di lavoro in commesse che affida alla gestione dei reparti e uffici dipendenti, indicando per ciascuno di essi le risorse da impiegare e i limiti di valore della spesa; – indirizza e coordina le attività vigilando sullo stato di attuazione dei programmi di lavoro e sull'andamento delle pratiche amministrative connesse con l'acquisizione di beni e sevizi; – adotta i necessari provvedimenti di impegno e dispone le spese nei limiti dei fondi assegnati a bilancio; – è titolare del rapporto con le organizzazione sindacali; – propone variazioni compensative di bilancio nell'ambito della sua unità previsionale di base; – promuove e resiste alle liti e ha il potere di transigere; – richiede direttamente eventuali pareri, obbligatori o facoltativi, agli organi consultivi dell'Amministrazione; – fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza; – definisce l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro; – esercita le funzioni di comandante di corpo nei confronti di tutto il personale militare del Polo ed esercita veste e incombenze di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG). Come tale: • ha il potere di richiedere i procedimenti penali ai sensi dell'articolo 260 del C.P.M.P.; • esercita le funzioni disciplinari previsti dalle norme di principio sulla disciplina militare; • ha i doveri particolari previsti dal regolamento di disciplina militare, e di organo sovraordinato nei confronti del personale civile dell'ente.
VICE DIRETTORE	– coadiuva il Direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue funzioni (ad eccezioni delle funzioni di "Comandante di Corpo" nei confronti di tutto il personale militare del Polo che vengono svolte dal Direttore Lavori); – assume la reggenza della Direzione in caso di vacanza della stessa; – collabora nella gestione e nel controllo delle risorse umane, nelle relazioni sindacali, nella gestione delle infrastrutture e nel settore dell'informatizzazione.
DIRETTORE DEI LAVORI	- coadiuva il Direttore nelle attività tecniche; - assume la funzione di Vice direttore in caso di vacanza dello stesso; - è responsabile delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva; - programma coordina e controlla le attività previste nel piano annuale lavori; - elabora aggiorna la normativa tecnica interna; - elabora ed attua i provvedimenti di carattere tecnico ed operativo per migliorare la qualità, la sicurezza e l'economicità dei lavori; - svolge eventuali funzioni di comandante di corpo, ai sensi dell'articolo 6.

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	- è funzionario delegato alla spesa; - svolge le attribuzioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dai regolamenti di amministrazione e relative istruzioni; - gestisce, coordina e controlla le attività amministrative necessarie all'esecuzione del programma annuale dei lavori e servizi; – assicura lo svolgimento di tutto l'iter previsto per la formalizzazione e la gestione degli atti contrattuali mediante l'esperimento di gare, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti e degli ordinativi ad economia; – provvede agli adempimenti concernenti la liquidazione e il pagamento delle prestazioni eseguite da ditte private, con gestione dei fondi a contabilità ordinaria e a contabilità speciale; – assicura, tramite l'ufficiale rogante, la tenuta del repertorio dei contratti, la registrazione fiscale degli atti e la relativa conservazione secondo le vigenti disposizioni; – tiene la contabilità del bilancio (assegnazioni, anticipazioni e spese) e ne assicura la rendicontazione periodica ai competenti organi amministrativi superiori; – assicura il servizio di cassa per il pagamento ai fornitori dei rispettivi crediti e ai dipendenti di indennità ed emolumenti da corrispondere; – assicura tramite i consegnatari la gestione dei materiali nei magazzini, la tenuta della relativa contabilità e la presentazione dei rendiconti annuali ai competenti organi di controllo; – provvede alla ricezione, custodia ed alla cessione ai magazzini, dopo collaudo o ricognizione dei materiali approvvigionati dal commercio o da sottoporre a lavorazione; – assicura l'attività di spedizione agli enti di Forza armata dei materiali oggetto di cessione o riparazione; – effettua le alienazioni dei materiali fuori uso o fuori servizio; – assicura gli adempimenti amministrativi in materia di contenzioso e pignoramento; – provvede all'attribuzione, liquidazione e pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie assicurandone gli adempimenti fiscali previsti dalle legge; – istruisce pratiche in materia di mutui e prestiti a favore del personale; – gestisce le attività di archivio generale degli atti e dei documenti dell'ente; – assicura il servizio matricolare agli effetti amministrativi, lo svolgimento delle pratiche pensionistiche del personale, il relativo trattamento di fine rapporto, nonché pratiche di supervalutazione di servizi speciali; – svolge ed assicura gli adempimenti amministrativi afferenti gli organismi di protezione sociale; – istruisce pratiche per cessioni di beni o l'esecuzione di servizi o lavori a favore di altri enti della Forza armata, di altre amministrazioni nonché di privati; – predispone le richieste di accreditamento fondi e ne cura la gestione; - è coadiuvato dagli organi preposti ai vari settori del Servizio amministrativo per la gestione finanziaria, i contratti e la gestione patrimoniale.
CAPO SEGR. PART. E PUNTO DI CONTROLLO NATO UE/UEO	– cura la corrispondenza particolare del Direttore; – controlla e verifica la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza NATO/UE/UEO; – coordina le attività inerenti i diversi settori della sicurezza e dell'indottrinamento del personale; – cura la conservazione della documentazione classificata; - aggiorna e conserva gli eventuali piani di Sicurezza Militari;
CONSIGLIERE GIURIDICO	– fornisce consulenza al Direttore in campo giuridico, nelle controversie e nei contenziosi; – cura la raccolta e l'aggiornamento della normativa e delle leggi di interesse per l'Ente; – prospetta al Direttore le varianti da apportare all'organizzazione interna

	affinché il funzionamento dell'Ente si svolga in conformità alle disposizioni di legge in vigore. – fornisce consulenza al Direttore per gli aspetti giuridici dei rapporti degli impieghi dei dipendenti.
CAPO SERVIZIO COLLAUDI	– svolge attività diagnostica; – esegue il controllo e il collaudo delle lavorazioni interne allo stabilimento e il collaudo delle lavorazioni esterne eseguite presso l'industria privata; – effettua il collaudo di materie prime, materiali, strumenti, attrezzi e manufatti, beni e servizi acquisiti dal libero commercio; – gestisce l'esercizio dei laboratori occorrenti per l'esecuzione di controlli, prove e verifiche; – effettua controlli di efficienza su mezzi e materiali pressi altri enti della Difesa.
CAPO UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITA'	– cura e controlla l'attuazione delle normative vigenti in materia di qualità; in particolare, cura l'attuazione, il mantenimento, e l'aggiornamento del sistema qualità (SQ); – elabora proposte di varianti alle normative vigenti; – verifica, all'interno e all'esterno dello stabilimento, che i collaudi eseguiti siano conformi alle procedure stabilite nel SQ; – controlla e approva i piani di qualità delle ditte appaltatrici di beni, servizi e lavori.
CAPO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	– mantiene aggiornata la normativa interna, secondo le disposizioni in vigore in materia antinfortunistica e ne verifica l'applicazione; – verifica le condizioni di sicurezza degli immobili, delle infrastrutture, dei macchinari e degli impianti per vietarne l'impiego quando vi siano oggettive condizioni di pericolo, prospettando i necessari adeguamenti alle norme o varianti alle procedure e condizioni di impiego; – promuove ed aggiorna la documentazione inerente i controlli di legge su apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, centrali termiche, impianti di terra ed impianti elettrici; – promuove azioni volte a migliorare la conoscenza delle norme e a sviluppare e diffondere una generale conoscenza antinfortunistica - propone al Direttore i necessari adeguamenti alle norme o varianti alle procedure e condizioni di impiego.
CAPO UFFICIO PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO	– elabora la programmazione delle attività del Polo e delle risorse occorrenti per conseguire gli obiettivi prefissati, seguendone lo sviluppo e proponendo eventuali azioni correttive; – sviluppa il programma d'esecuzioni delle attività; – monitorizza le attività lavorative connesse con il programma annuale ed elabora sintesi periodiche sull'avanzamento dello stesso; – elabora le relazioni periodiche; – determina l'eventuale concorso dell'industria privata qualora necessario o conveniente; – determina il fabbisogno dei fondi; – effettua previsioni di spesa e ne segue l'andamento con l'utilizzo dei programmi informatici disponibili; – effettua il riscontro tecnico/economico delle lavorazioni presso l'ente; – pianifica l'esecuzione dei lavori in relazione alla disponibilità dei diversi fattori della produzione e in funzione dei termini di consegna prefissati, in modo da ottenere il miglior rendimento e la necessaria tempestività.
CAPO UFFICIO PERSONALE	– custodisce ed aggiorna la documentazione caratteristica e professionale del personale; – assicura il servizio matricolare per gli aspetti giuridici; – programma l'addestramento e l'aggiornamento del personale; – espleta le pratiche riguardanti la disciplina del personale; – istruisce le pratiche relative all'impiego del personale; – provvede al rilevamento delle presenze del personale;

	– gestisce la programmazione e l'organizzazione di corsi e seminari di formazione, specializzazione ed aggiornamento professionale per il personale curati da scuole e istituzioni pubbliche o private, per l'approfondimento di programmi formativi diversi di tipo tecnico-specialistico (corsi sui sistemi d'arma, tecniche di lavorazione, ecc.); – cura tutte le attività connesse con le relazioni sindacali.
CAPO UFFICIO AFFARI GENERALI E URP	– istruisce e controlla l'esecuzione di tutte le attività legate agli affari di carattere generale; – gestisce la predisposizione e diramazione degli ordini di servizio della Direzione; – gestisce e controlla i documenti di viaggio interni ed esterni; – gestisce il protocollo e la distribuzione di tutta la corrispondenza; – mantiene e disciplina le relazioni con il pubblico; – gestisce tramite il responsabile il protocollo informatico; – collabora al programma di addestramento e di aggiornamento professionale; – segnala e documenta al Servizio amministrativo i fatti e le situazioni attinenti al personale che hanno risvolti di carattere economico ed amministrativo; – gestisce i servizi di presidio, delle bandiere e delle insegne; sovrintende a cerimonie, riviste, visite; – tiene i rapporti con il personale dipendente e con gli enti esterni al Polo.
CAPO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	– è responsabile del corretto funzionamento di tutti i sistemi informativi del Polo e in particolare del SIEFIN e del SIGE; – è responsabile della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nelle direttive sulla programmazione del supporto logistico e delle direttive sull'avanzamento del SIGE o altri sistemi introdotti dai comandi superiori; – effettua assistenza *hardware* (HW) e *software* (SW) per il sistema informativo dell'ente; – sovrintende al funzionamento della rete informatica, dei sistemi e dei sotto sistemi; – effettua sviluppo *software*; – effettua la programmazione e la gestione delle attrezzature, dei materiali di consumo e dei programmi informatici necessari all'EI-*net* e verifica dal punto di vista tecnico il corretto funzionamento delle attrezzature in gestione agli uffici; – cura il mantenimento e l'aggiornamento tecnico delle risorse *hardware* e *software* dell'ente; – è responsabile dell'organizzazione per la tutela giuridica del *software* e per la sicurezza nell'uso delle apparecchiature informatiche; – cura l'aggiornamento dell'inventario dell'HW e del SW in uso presso l'ente riportandolo sulle rispettive schede apparato; – predispone gli atti tecnici per l'acquisto di nuovi apparati HW e nuovi programmi SW; – coadiuva tutti le strutture interne dell'ente nella risoluzione di problematiche inerenti all'uso di apparecchiature informatiche.
CAPO SERVIZIO SUPPORTO GENERALE	– cura l'esercizio, manutenzione, ammodernamento, tenuta a numero degli impianti tecnici, industriali ed infrastrutturali di uso generale in coordinamento con l'Ufficio programmazione; – gestisce il parco autoveicoli in dotazione all'ente; – gestisce la sicurezza antincendio; – attua le disposizioni in tema di antinfortunistica impartite dal Direttore; – cura il mantenimento e il supporto logistico generale dei beni mobili e immobili dell'ente, incluse le strutture destinate ad attività di protezione sociale, nonché le attività connesse con il minuto mantenimento delle infrastrutture; – disciplina e regola i servizi di portineria e vigilanza interna, nonché di movimento degli autoveicoli;

	– effettua lavori di manutenzione generica e specializzata, non riguardante direttamente le lavorazioni; – cura l'elaborazione di prodotti tipografici inerenti alle attività dell'ente.
DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITARIO	– cura l'assistenza sanitaria e l'igiene sul lavoro all'interno dello stabilimento, nonché il funzionamento dell'infermeria; – è responsabile dei controlli igienico-sanitari nei confronti del personale, sulle infrastrutture e sugli alimenti; - vigila sull'applicazione delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative alle attività di immuno-profilassi.
CAPO UFFICIO TECNICO	– conserva ed aggiorna la documentazione tecnica; – partecipa alle attività per il controllo di configurazione; – elabora le specifiche tecniche, le analisi di costo e le condizioni tecniche per l'acquisizione dall'industria privata di beni e servizi necessari per l'esecuzione del programma operativo, per l'approvvigionamento di parti di ricambio e supporto logistico a favore della Forza armata e per il mantenimento in efficienza degli impianti e dei mezzi del Polo; – elabora progetti di modifica o trasformazione tecnica dei mezzi e materiali di competenza del Polo; – studia ed elabora i progetti realizzativi di modifica o di trasformazione di materiali e mezzi di competenza; – predispone le relazioni periodiche.
CAPO SERVIZIO LAVORAZIONI	– predispone, coordina e controlla le attività esecutive disposte dalla direzione lavori e servizi; – produce beni e servizi rientranti nei compiti istituzionali dello stabilimento, quali: • costruzione, trasformazione, allestimento, attività su prototipi di mezzi e materiali; • riparazione, modifica, manutenzione di mezzi, materiali e sistemi d'arma; • assistenza tecnica presso reparti e poligoni connessa con l'impiego di sistemi d'arma; • smontaggio, scomposizione analisi e demolizione di mezzi e materiali; - esegue la manutenzione di impianti e attrezzature comunque impiegati nelle attività di lavori.

Allegato *D*

PERSONALE PREPOSTO ALLE UNITA' ORGANICHE

UNITA' ORGANIZZATIVA/POSIZIONE	GRADO, RUOLO ED AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DIRETTORE	COL. CO. ING./TRASMISSIONI o grado sup.
VICE DIRETTORE	DIRIGENTE CIVILE DI 2^ FASCIA
DIRETTORE DEI LAVORI	COL./TEN.COL. DEL CO. ING.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F4 (ex C3)
SEGRETERIA PARTICOLARE E P.C.N.	TEN.COL./MAGG. ARMI VARIE
CONSIGLIERE GIURIDICO	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO COLLAUDI	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ	FUNZIONARIO TECNICO - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO PROGRAMM. PIANIF. ESEC. E CONTROLLO	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F4 (ex C3)
UFFICIO AFFARI GENERALI – U.R.P.	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE – 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	ESPERTO DI GESTIONE – 3^ area/F1 (ex C1)
SERVIZIO SUPPORTO GEN.	FUNZIONARIO TECNICO - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO SANITARIO	UFFICIALE MEDICO
UFFICIO TECNICO	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.
SERVIZIO LAVORAZIONI	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.

10A02715

DECRETO 18 novembre 2009.

Riorganizzazione del Polo mantenimento armi leggere dell'Esercito (PMAL).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera *g)*, in materia di potestà organizzatoria attribuita ai capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, la Tabella *B* relativa ai provvedimenti di riorganizzazione, che ha disposto la trasformazione dell'Ispettorato logistico in Roma in Comando logistico dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, gli articoli 1 e 5 lettera *b)*;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica, 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2000, concernente il regolamento della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, quale modificato dal decreto del Ministro della difesa 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua in annessa tabella *A* gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato (ora Comando) logistico dell'Esercito;

Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunità di provvedere a una parziale riorganizzazione strutturale e operativa del Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, di cui al decreto interministeriale 13 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998, registro n. 4, Difesa, foglio n. 103, volta a maggiori efficienza produttiva ed economie di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, la Tabella *A*-Quadro 1-*quater* ivi annessa;

Visti l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Sentite, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Definizione e dipendenza

1. Il Polo di mantenimento delle armi leggere (PMAL) di Terni, di seguito denominato anche Polo, è ente dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 459 del 1997 e successive modificazioni, citato in premessa.

2. Il Polo è posto alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito e fa territorialmente riferimento al Comando militare Esercito nella cui giurisdizione ha sede. È dotato di autonomia gestionale, nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dallo stesso Comando logistico.

Art. 2.

Compiti

1. Al Polo sono assegnati i seguenti compiti:

a) mantenimento in efficienza di materiali, mezzi e relativi equipaggiamenti in dotazione alle unità dell'Esercito dislocate sul territorio nazionale e nei teatri operativi, con riferimento alle armi di dotazione individuale o di reparto, ai mortai leggeri e medi, ai lanciatori di artifizi pirotecnici e alle relative parti di ricambio, accessori e interfacce per il loro corretto impiego anche da bordo di mezzi, nonché a tutti i materiali per la protezione individuale del combattente;

b) allestimento di parti di ricambio, interfacce, supporti e manufatti vari per il mantenimento o l'impiego delle armi e per la protezione del combattente, qualora non ne sia possibile o conveniente l'acquisizione dall'industria privata, nonché di attrezzature per prove balistiche o collaudo munizioni e di strumenti verificatori relativi alle armi di competenza;

c) alienazione, rottamazione, distruzione di armi o parti di esse, nonché di tutti i materiali di competenza dichiarati fuori uso o fuori servizio;

d) gestione e rifornimento di parti di ricambio e di specifiche materie di consumo per armi e sistemi d'arma, quale polo di settore tecnico-logistico a competenza nazionale.

2. Le attività connesse con i compiti di cui al comma 1 comprendono: revisioni e trasformazioni; supporto tecnico-logistico a domicilio dei reparti operativi anche fuori area; verifica e ripristino dell'efficienza dei materiali; elaborazione, conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica e matricolare; esecuzione di studi, sperimentazioni ed eventuale realizzazione di prototipi; verifica e taratura di attrezzature e calibri; indagini tecniche e analisi di incidenti, inefficienze e inconvenienti di qualsiasi tipo; formazione tecnica del personale addetto al mantenimento di materiali e mezzi assegnati; mantenimento dell'efficienza e ammodernamento delle attrezzature e impianti utilizzati per le proprie attività lavorative; trattamenti di lunga conservazione di armi e dotazioni d'arma; verifica periodica e cura della documentazione tecnica relativa delle armi mediante sua compilazione, raccolta e aggiornamento; acquisizioni di materiali ed equipaggiamenti per esigenze operative di Forza armata; espletamento dei procedimenti tecnico-amministrativi per l'acquisizione dall'industria privata di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle proprie attività d'istituto.

3. Nell'ambito delle attività d'istituto e previa autorizzazione, il Polo può effettuare prestazioni a favore di altre Forze armate, di amministrazioni ed enti dello Stato, di soggetti o organismi anche privati estranei alla Difesa, di Stati esteri e nell'ambito di accordi internazionali, nonché stipulare relative convenzioni.

Art. 3.

Struttura organizzativa e funzioni

1. Per l'assolvimento delle attività istituzionali, il Polo è strutturato in direzioni, uffici e servizi, come da organigramma in Allegato *A*, che possono essere articolati al loro interno con provvedimenti del Capo di stato maggiore dell'Esercito in sezioni e nuclei o in altre unità similari, secondo esigenze operative o di funzionalità.

2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di personale militare e civile del Ministero della difesa, definita anche in attuazione della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, citati in premessa, le risorse umane impiegate nelle articolazioni di cui al comma 1 sono costituite dal contingente provvisoriamente stabilito in allegato *B* e ricompreso, a invarianza della spesa, nei limiti delle dotazioni organiche complessive per profili professionali e posizioni economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del regolamento di struttura del Ministero della difesa, per lo svolgimento dei compiti fondamentali elencati in allegato *C*. Alle stesse strutture è preposto personale di grado, ruolo o categoria indicati nella tabella in allegato *D*.

3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle vigenti dotazioni organiche complessive di personale militare e civile del Ministero della difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi, in aderenza alle citate tabelle, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi di lavoro del Polo, nonché in coerenza con criteri di gestione economica e nel rispetto delle procedure connesse ai rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. L'articolazione delle sezioni dipendenti dalle strutture di cui all'allegato *A* al presente decreto è definita con provvedimento del direttore del Polo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

5. Fermo restando quanto stabilito negli allegati *A*, *B*, *C* e *D* al presente decreto, nelle more dell'adozione di provvedimenti volti ad eliminare eventuali vacanze organiche, per il periodo in cui si verifica la carenza di figure professionali, costituenti dotazione di personale militare e civile ai sensi del presente decreto, i corrispondenti incarichi possono essere temporaneamente conferiti dal direttore, rispettivamente, a personale civile o militare di adeguato livello e grado, sulla base delle potenzialità delle singole unità organizzative.

6. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Direttore

1. Il Polo è retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del ruolo dell'Arma dei trasporti e materiali, di grado non inferiore a colonnello e con qualifica di direttore. Egli è responsabile dell'organizzazione dell'ente nonché dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. L'incarico di direttore è conferito con decreto del Ministro della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito.

3. Il direttore è coadiuvato da un vice direttore e da un direttore dei lavori.

Art. 5.

Vice direttore

1. L'incarico di vice direttore è conferito a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale, il quale sostituisce il direttore nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue funzioni, con l'esclusione di quelle relative al governo del personale militare, che sono attribuite a norma dell'art. 6, commi 2 e 3.

2. Il vice direttore dirige le strutture poste alle sue dirette dipendenze, coadiuva il direttore per l'indirizzo unitario delle funzioni strumentali del Polo, gestisce i progetti affidatigli dal direttore e ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza della carica al vertice. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

Art. 6.

Direttore dei lavori

1. L'incarico di direttore dei lavori è conferito a ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito con grado di colonnello, il quale coadiuva il direttore per l'indirizzo unitario e il coordinamento delle attività di mantenimento della direzione lavori. È responsabile delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva.

2. Il direttore dei lavori, sempreché figura militare ai sensi del comma 1, nei casi di assenze o impedimenti del direttore, svolge le funzioni di comandante di Corpo ed esercita le attribuzioni connesse con le problematiche relative allo *status* del personale militare, tra cui le attività nel campo della polizia giudiziaria militare e della disciplina. Assume anche la funzione di vice direttore in caso di vacanza della carica. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

3. Qualora, per circostanze eccezionali, la carica di Direttore dei lavori sia temporaneamente ricoperta da dipendente non militare, le funzioni di cui al primo periodo del comma 2 sono svolte dall'ufficiale più anziano tra i militari presenti nell'ente.

Art. 7.

Abrogazione

1. Il decreto interministeriale 13 luglio 1998, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 18 novembre 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1, foglio n. 146

ALLEGATO *A*

ORGANIGRAMMA

NOTA: Le strutture possono articolarsi in sezioni, nuclei o unità di pari livello, secondo le esigenze operative e funzionali dell'ente.

ALLEGATO *B*

DOTAZIONI ORGANICHE

PERSONALE MILITARE		**PERSONALE CIVILE**		**TOTALE GENERALE**
Gradi	**n.**	**Area professionale**	**n.**	
Brig. Gen./Colonnello	1	Dirigente di 2^ fascia	1	
Colonnello	1	3^ area/F4 (ex C3)	2	
Tenente colonnello	5	3^ area/F3 (ex C2)	9	
Maggiore	3	3^ area/F1 (ex C1)	22	
Maggiore/Capitano	4	2^ area/F3 (ex B3)	56	
Capitano	3	2^ area/F2 (ex B2)	224	
Totale ufficiali	**17**	2^ area/F1 (ex B1)	137	
Maresciallo o grado corrispondente	7			
Sergente	1			
Totale sottufficiali	**8**			
Militari di truppa (VSP)	6			
Totale generale	**31**	**Totale generale**	**451**	**482**

ALLEGATO *C*

ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE PRINCIPALI

UNITA' ORGANICA	FUNZIONI
DIRETTORE	-è responsabile dell'attuazione del programma di attività assegnato dal Comando logistico e dell'impiego delle risorse all'uopo poste a disposizione dell'ente; -determina i criteri generali di organizzazione dello stabilimento e delle varie unità organizzative dello stesso; -ripartisce il programma di lavoro in commesse che affida alla gestione dei servizi/uffici dipendenti, indicando per ciascuno di essi le risorse da impiegare e i limiti di valore della spesa; -indirizza e coordina le attività vigilando sullo stato di attuazione dei programmi di lavoro e sull'andamento delle pratiche amministrative connesse con 1'acquisizione di beni e servizi; -adotta i necessari provvedimenti di impegno e ordina le spese nei limiti dei fondi assegnati a bilancio; -è titolare del rapporto con le organizzazione sindacali; -promuove e resiste alle liti ed ha il potere di transigere; -richiede direttamente eventuali pareri, obbligatori o facoltativi, agli organi consultivi dell'Amministrazione; -fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza; -definisce l'orario di servizio e 1'articolazione dell' orario contrattuale di lavoro; -assume, quando 1'autorità proposta lo richieda, la veste e le incombenze di ufficiale di polizia giudiziaria; -esercita le funzioni di comandante di corpo nei confronti di tutto il personale militare del Polo e come tale: . esplica le funzioni di polizia giudiziaria militare ed ha la facoltà di richiedere i procedimenti penali ai sensi dell'art. 260 del C.P.M.P.; . esercita i poteri disciplinari previsti dalle norme di principio sulla disciplina militare; -ha i doveri particolari previsti dal regolamento di disciplina militare e di capo ufficio nei confronti del personale civile dipendente.
VICE DIRETTORE	-coadiuva il Direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue funzioni, ad eccezioni delle funzioni di comandante di corpo nei confronti di tutto il personale militare del Polo che vengono svolte dal Direttore lavori; -assume la reggenza dell'ente in caso di vacanza del vertice; -collabora nella gestione e nel controllo delle risorse umane, nelle relazioni sindacali, nella gestione delle infrastrutture/sicurezza, dell'informatizzazione; -dirige gli uffici e servizi posti alle dirette dipendenze.
DIRETTORE DEI LAVORI	-coadiuva il Direttore nell'esplicazione dei suoi compiti; -assume la funzione di Vice direttore in caso di vacanza dello stesso; -dirige gli uffici e i servizi alle proprie dipendenze; -è responsabile delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva; -programma coordina e controlla le attività previste nel piano annuale lavori; -elabora aggiorna la normativa tecnica interna; -elabora ed attua i provvedimenti di carattere tecnico ed operativo per migliorare la qualità, la sicurezza e l'economicità dei lavori.
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	-è funzionario delegato alla spesa; -svolge le attribuzioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dai regolamenti di amministrazione e relative istruzioni; -gestisce, coordina e controlla le attività amministrative necessarie

	all'esecuzione del programma annuale dei lavori e servizi; -assicura lo svolgimento di tutto l'iter previsto per la formalizzazione e la gestione degli atti contrattuali mediante l'esperimento di gare, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, nonché degli negoziali con procedure ad economia; -provvede agli adempimenti per la liquidazione e il pagamento delle prestazioni eseguite da ditte private, a gestione dei fondi sia a contabilità ordinaria sia a contabilità speciale; -assicura, tramite l'ufficiale rogante, la tenuta del repertorio dei contratti, la registrazione fiscale degli atti e la relativa conservazione secondo le vigenti disposizioni; -tiene la contabilità del bilancio (assegnazioni, anticipazioni e spese) e ne assicura la rendicontazione periodica ai competenti organi amministrativi; -assicura il servizio di cassa per il pagamento ai fornitori dei rispettivi crediti ed ai dipendenti di indennità ed emolumenti da corrispondere; -assicura tramite i consegnatari la gestione dei materiali nei magazzini, la tenuta della relativa contabilità e la presentazione dei rendiconti annuali ai competenti organi di controllo; -provvede alla ricezione, custodia ed alla cessione ai magazzini, dopo collaudo o ricognizione dei materiali approvvigionati dal commercio e/o da sottoporre a lavorazione; -assicura l'attività di spedizione agli enti di Forza armata dei materiali oggetto di cessione o riparazione; -effettua le alienazioni dei materiali fuori uso; -assicura gli adempimenti amministrativi in materia di contenzioso, pignoramento; -provvede all'attribuzione, liquidazione e pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie assicurandone gli adempimenti fiscali previsti dalle legge; -istruisce pratiche in materia di mutui e prestiti a favore del personale; -gestisce le attività di archivio generale degli atti e dei documenti dell'ente; -assicura il servizio matricolare, lo svolgimento delle pratiche pensionistiche del personale, il relativo trattamento di fine rapporto, nonché pratiche di riscatto o assimilate del servizio; -svolge ed assicura gli adempimenti amministrativi afferenti gli organismi di protezione sociale; -istruisce pratiche per cessioni di beni o l'esecuzione di servizi/lavori a favore di altri enti della Forza armata, di altre amministrazioni pubbliche e di privati; -predispone le richieste di accreditamento fondi e ne cura la gestione.
CAPO SEGRETERIA E PUNTO DI CONTROLLO NATO UE/UEO	-cura la corrispondenza particolare del Direttore; -apre la corrispondenza classificata e non classificata ricevuta dal Polo; -cura la trattazione della documentazione riservata/classificata; -aggiorna e conserva gli eventuali piani di sicurezza militari; -cura la trattazione delle problematiche inerenti alla sicurezza dell'ente, emanando ed aggiornando le disposizioni relative ai servizi di vigilanza, controllo autoveicoli, norme sulla vita interna dell'ente, ecc.; -è responsabile dell'indottrinamento periodico del personale relativamente alla sicurezza.
CONSIGLIERE GIURIDICO	- fornisce consulenza al Direttore in campo giuridico, nelle controversie e nei contenziosi; -cura la raccolta e l'aggiornamento della normativa e delle leggi di interesse per l'ente; -prospetta al Direttore le varianti da apportare all'organizzazione interna affinché il funzionamento dell'ente si svolga in conformità alle disposizioni di legge in vigore; - fornisce consulenza al Direttore per gli aspetti giuridici connessi ai rapporti d'impiego e di servizio dei dipendenti.

CAPO UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	-elabora la programmazione delle attività del Polo, predisponendo il programma annuale dei lavori da per sottoporre all'approvazione del Comando logistico, e delle risorse occorrenti per conseguire gli obiettivi prefissati, seguendone lo sviluppo e proponendo eventuali azioni correttive; -sulla base del programma annuale dei lavori e delle disposizioni impartite dal Comando logistico, predispone la pianificazione generale delle esigenze finanziarie necessarie per assicurare l'operatività dell'ente determinando il fabbisogno dei fondi; -elabora ed aggiorna i dati relativi al SIEFIN; -formula proposte circa l'impiego dei fondi e monitorizza l'andamento della spesa; -monitorizza le attività lavorative connesse con il programma annuale ed elabora sintesi periodiche sull' avanzamento dello stesso; -elabora le relazioni periodiche; -determina l'eventuale concorso dell'industria privata qualora necessario o conveniente; -effettua previsioni di spesa e ne segue l'andamento con l'utilizzo dei programmi informatici disponibili; -effettua il riscontro tecnico/economico delle lavorazioni presso l'ente necessario alla stesura della contabilità industriale; -elabora i dati riscontrati, effettua la parificazione della contabilità e redige la relazione annuale sulla contabilità dell'ente.
CAPO UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITA’	-cura e controlla l'attuazione delle normative vigenti in materia di qualità; in particolare, cura l'attuazione, il mantenimento, e l'aggiornamento del sistema qualità; -elabora proposte di varianti ed integrazioni alle normative vigenti; -verifica, all'interno ed all'esterno dello stabilimento, che i collaudi eseguiti siano conformi alle procedure stabilite nel sistema qualità; -controlla e approva i piani di qualità delle ditte appaltatrici di beni, servizi, lavori; -propone la sospensione dalla partecipazione alle gare, delle ditte risultate inadempienti agli obblighi contrattuali; -controlla e approva i piani di qualità previsti nei contratti stipulati con l'industria privata; -elabora le procedure per la verifica dello stato dei materiali.
CAPO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	-mantiene aggiornata la normativa interna, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia antinfortunistica, verificandone l’applicazione; -verifica le condizioni di sicurezza degli immobili, delle infrastrutture, dei macchinari e degli impianti per vietarne l'impiego quando vi siano oggettive condizioni di pericolo, prospettando i necessari adeguamenti alle norme o varianti alle procedure e condizioni di impiego; -promuove ed aggiorna la documentazione inerente ai controlli di legge su apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, centrali termiche, impianti di terra ed impianti elettrici; -promuove azioni volte a migliorare la conoscenza delle norme ad a sviluppare e tenere viva una generale conoscenza antinfortunistica curando la formazione del personale nello specifico settore; -propone al Direttore i necessari adeguamenti alle norme vigenti o varianti alle procedure e condizioni di impiego; -individua i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) meglio rispondenti alle esigenze lavorative del Polo e ne cura l'acquisto, sentito i responsabili dei lavoratori per la sicurezza; -cura l'attività connessa allo smaltimento dei rifiuti diversi dagli urbani.
CAPO UFFICIO PERSONALE	-custodisce ed aggiorna la documentazione caratteristica e professionale; -programma l'addestramento e l'aggiornamento del personale; -espleta le pratiche riguardanti la disciplina del personale; -cura le attività connesse con le relazioni sindacali;

	-istruisce le pratiche relative all'impiego del personale; -provvede al rilevamento delle presenze del personale; -segnala e documenta al Servizio amministrativo tutti i fatti, le situazioni attinenti al personale che hanno risvolti di carattere economico ed amministrativo.
CAPO UFFICIO A.G. E URP	-predispone e dirama gli ordini di servizio (O.P., O.T., etc.) della direzione; -controlla e registra i documenti di viaggio; -disciplina e controlla i servizi effettuati fuori sede dal personale; -disciplina e controlla l'entrata e l'uscita del personale esterno all'ente; -riceve, protocolla e distribuisce tutta la corrispondenza; -mantiene e disciplina le relazioni con il pubblico; -conserva le pubblicazioni regolamentari; -gestisce tramite il responsabile il protocollo informatico; - istruisce e controlla l'esecuzione degli affari di carattere generale; -collabora al programma di addestramento e di aggiornamento professionale.
CAPO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	-è responsabile del corretto funzionamento di tutti i sistemi informativi del Polo ed in particolare del SIEFIN e del SIGE; -amministra il server PROMIL curando gli aggiornamenti periodici riguardo il protocollo elettronico; -è responsabile della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nelle direttive sulla programmazione del supporto logistico e delle direttive sull'avanzamento del SIGE o altri sistemi imposti dai comandi superiori; -effettua assistenza *hardware* e *software* per il sistema informativo dell'ente, curando il mantenimento e l'aggiornamento tecnico delle risorse hardware e software dell'ente; -sovrintende al funzionamento della rete informatica, dei sistemi e dei sotto sistemi; -effettua sviluppo *software*; -effettua la programmazione e la gestione delle attrezzature, dei materiali di consumo e dei programmi informatici necessari all'EI-Net e verifica dal punto di vista tecnico il corretto funzionamento delle attrezzature in gestione agli uffici; -predispone gli atti tecnici per l'acquisto di nuovi apparati HW e nuovi programmi SW; -cura l'aggiornamento dell'inventario dell'HW e del SW in uso presso l'ente riportandolo sulle rispettive schede apparato; -responsabile dell'organizzazione per la tutela giuridica del *software* e per la sicurezza nell'uso delle apparecchiature informatiche.
CAPO SERVIZIO SUPPORTO GENERALE	-cura l'esercizio, manutenzione, ammodernamento, tenuta a numero degli impianti tecnici, industriali ed infrastrutturali di uso generale in coordinamento con l'Ufficio programmazione e controllo, anche mediante la predisposizione dei capitolati tecnici da porre a base dei contratti/obbligazioni commerciali da stipulare con ditte private specializzate (impianti termici, impianti depurazione acque reflue industriali, ecc.); -gestisce il parco autoveicoli in dotazione all'ente; -cura la gestione dei mezzi a disposizione dell'autoreparto e l'impiego degli stessi organizzando l'attività di trasporto interno ed esterno all'ente comprendente trasporto di personale e materiali (settore trasporti); -gestisce la sicurezza antincendio; -attua le disposizioni in tema di antinfortunistica impartite dal Direttore; -predispone di concerto con il Servizio prevenzione e protezione, gli atti relativi alla sicurezza sul cantiere di competenza del committente secondo la normativa in vigore in materia di appalti pubblici; -gestione mense, strutture ed impianti a carattere generale di tipo assistenziale o di benessere; -disciplina e regola il movimento degli autoveicoli; -disciplina e regola i servizi di portineria e vigilanza interna;

	-cura il minuto mantenimento degli immobili e concorre alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; -cura i rapporti con gli organi del genio per i lavori non di propria competenza e con le ditte private incaricate per l'effettuazione all'interno dell'ente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; -effettua lavori di manutenzione generica e specializzata, non riguardante direttamente le lavorazioni; -cura la predisposizione degli atti tecnici per gara, l'organizzazione e la gestione dei servizi di pulizia e di manovalanza affidati a ditte private e verifica la buona esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dai capitolati tecnici (settore servizi).
DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITARIO	-assistenza sanitaria ed igiene sul lavoro all'interno dello stabilimento e funzionamento del posto medicazione; -controlli igienico sanitari sul personale, sulle infrastrutture e sugli alimenti; -applicazione delle norme igienico-sanitarie e delle attività di immuno-profilassi.
CAPO UFFICIO TECNICO	-elabora le specifiche tecniche, le analisi di costo e le condizioni tecniche per l'acquisizione dall'industria privata di beni necessari per assicurare l'efficienza operativa dei reparti della F.A. nel settore dell'armamento leggero; -cura i rapporti con le altre F.A., Corpi armati dello Stato ed industrie private circa i lavori svolti a loro favore a titolo oneroso; -conserva ed aggiorna la documentazione tecnica dei materiali di competenza; -partecipa alle attività per il controllo di configurazione; -predispone la stampa e la distribuzione delle pubblicazioni tecniche relative ai materiali di competenza (ILE, TER, ecc.); -studia ed elabora i progetti realizzativi di modifica e/o di trasformazione di materiali e mezzi di competenza; -cura la raccolta tecnica delle armi presente presso il Polo a scopo didattico - addestrativo; -predispone gli atti autorizzativi di spesa necessari per l'acquisizione di beni e servizi; -gestisce e programma le attività di supporto logistico alla F.A. tramite squadre a contatto; -cura l'elaborazione di prodotti tipografici inerenti alle attività dell'ente.
CAPO SERVIZIO LAVORAZIONI	-predispone, coordina e controlla le attività esecutive disposte dalla Direzione lavori; -produce beni e servizi rientranti nei compiti istituzionali dello Stabilimento, quali: . costruzione, trasformazione, allestimento, attività connessa a realizzazione di prototipi per mezzi e materiali; . riparazione, modifica, manutenzione di mezzi, materiali e sistemi d'arma; . assistenza tecnica presso reparti e poligoni connessa con l'impiego di sistemi d'arma; . smontaggio, scomposizione analisi e demolizione di mezzi e materiali; -esegue la manutenzione di impianti ed attrezzature comunque impiegati nelle attività di lavorazione; -impiega squadre a contatto per il supporto tecnico-logistico presso i reparti operativi.
CAPO SERVIZIO COLLAUDI	-effettua attività diagnostica; -effettua il controllo delle lavorazioni interne allo stabilimento; -effettua il collaudo delle lavorazioni esterne eseguite presso l'industria privata; -effettua il collaudo di materie prime, materiali, strumenti, attrezzi e manufatti forniti a seguito di acquisizione di beni e servizi dall'industria privata; -gestisce l'esercizio dei laboratori occorrenti per l'esecuzione di controlli, prove e verifiche; -effettua controlli di efficienza su mezzi e materiali pressi altri enti appartenenti alla Difesa.

ALLEGATO *D*

PERSONALE PREPOSTO ALLE UNITA' ORGANICHE

UNITA' ORGANIZZATIVA/POSIZIONE	GRADO, RUOLO ED AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DIRETTORE	BRIG. GEN./COL. CO. ING./TRAMAT
VICE DIRETTORE	DIRIGENTE CIVILE DI 2^ FASCIA
DIRETTORE DEI LAVORI	COL./TEN.COL. DEL CO. ING.
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F4 (ex C3)
SEGRETERIA PARTICOLARE E P.C.N.	TEN. COL./MAGG. ARMI VARIE
CONSIGLIERE GIURIDICO	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ	INGEGNERE - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F4 (ex C3)
UFFICIO AFFARI GENERALI – U.R.P.	TEN. COL./MAGG. ARMI VARIE/TRAMAT
SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	MAGG./CAP. ARMI VARIE
SERVIZIO SUPPORTO GENERALE	FUNZIONARIO TECNICO - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO SANITARIO	CAP./MAGG. ME.
UFFICIO TECNICO	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.
SERVIZIO LAVORAZIONI	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.
SERVIZIO COLLAUDI	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.

10A02681

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencate varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11677	Mejor	CRA - CIN Centro di ricerca per le colture industriali - Bologna

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A02694

DECRETO 18 febbraio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1999, con il quale l'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.», con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;

Visti il decreto 20 marzo 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 8490 del 4 giugno 2009, ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai servizi comunitari con la nota sopra citata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.», con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A02716

DECRETO 19 febbraio 2010.

Modalità di utilizzazione e di controllo dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* assegnato all'Italia, ai sensi del regolamento della Commissione europea n. 1535/2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8013 del 30 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, relativo alla ripartizione dell'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* assegnato all'Italia tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2008, n. 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 342, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Tenuto conto dell'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007;

Vista la ripartizione di tale importo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e lo Stato, determinata con il citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8013 del 30 marzo 2009;

Considerata la necessita di definire le modalità di utilizzazione degli importi cumulativi nonché le modalità di controllo, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1535/2007;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Aiuti de minimis

1. Il presente decreto disciplina le modalità di utilizzazione dell'importo cumulativo assegnato all'Italia, come ripartito ai sensi del decreto n. 8013 del 30 marzo 2009 citato nelle premesse (di seguito decreto), nonché le modalità di controllo, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007.

2. Ciascuna amministrazione e ente può erogare aiuti *de minimis* nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 1535/2007, entro i limiti stabiliti con il decreto richiamato al comma 1.

3. Gli enti diversi dalle regioni e province autonome presenti sul territorio regionale possono concedere aiuti *de minimis* previo accordo con le regioni di appartenenza.

4. L'ammontare degli aiuti concessi dalle amministrazioni e dagli enti diversi dallo Stato e dalle regioni e province autonome presenti sul territorio regionale concorre al raggiungimento del massimale assegnato alla regione di appartenenza ai sensi dell'allegato al citato decreto n. 8013 del 30 marzo 2009.

5. Qualora una regione avesse esaurito il plafond di propria competenza e avesse la necessità ulteriore di intervenire in *de minimis* può stipulare un accordo con un'altra regione, che autorizzi l'utilizzo di parte della propria quota di plafond ancora disponibile. Di tale accordo verrà data comunicazione al Comitato di gestione, di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Riserva nazionale

1. Ferma restando l'assegnazione allo Stato del 25% dell'importo cumulativo nazionale a titolo di riserva, in caso di accadimenti aventi ricaduta nazionale e richiedenti gestione unitaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sottopone al parere obbligatorio e vincolante del comitato di gestione di cui al successivo art. 4, ogni provvedimento implicante l'utilizzo della riserva nazionale indicata dall'art. 3, del menzionato decreto n. 8013 del 30 marzo 2009 (di seguito riserva).

2. Qualora una regione o provincia autonoma debba far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota alla stessa assegnata ai sensi del decreto n. 8013 del 30 marzo 2009, può ricorrere alla riserva. A tal fine, la regione invia richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, valutata la capienza della riserva, sottopone la richiesta stessa al parere del Comitato di gestione di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Registro degli aiuti di Stato

1. Ciascuna amministrazione e ciascun ente provvede a iscrivere gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del presente decreto nel registro informatico degli aiuti di Stato (di seguito registro), da istituirsi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il registro consente di accertare che l'importo complessivo concesso ad ogni beneficiario durante i due esercizi fiscali precedenti e nell'esercizio fiscale in corso non superi il massimale di 7.500 euro previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 e che l'importo complessivamente concesso da ciascuna amministrazione e/o ente non ecceda la quota di competenza della regione secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 8013 del 30 marzo 2009.

3. Nel registro devono essere riportati i dati relativi all'aiuto concesso e a quello erogato, alla base giuridica dell'aiuto, all'ente concedente, al beneficiario nonché ogni altra informazione indicata nella circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante le istruzioni necessarie per l'utilizzo del registro.

4. Gli aiuti concessi dalle amministrazioni e dagli enti diversi dalle regioni e province autonome presenti sul territorio regionale devono essere iscritti nel registro, a cura dell'amministrazione o ente concedente, al fine di consentire la verifica del rispetto dei massimali, coerentemente con il regolamento (CE) n. 1535/2007 e con le assegnazioni di cui all'allegato al decreto ministeriale n. 8013 del 30 marzo 2009.

5. In attesa che il registro centrale degli aiuti di Stato contenga informazioni complete su ogni aiuto *de minimis* e copra un periodo di almeno tre anni, ogni amministrazione o ente concedente aiuti di Stato *de minimis* richiede a ciascuna impresa beneficiaria di dichiarare che l'importo dell'aiuto che ha percepito non supera il massimale di 7.500,00 euro concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti.

Art. 4.

Il comitato di gestione de minimis

1. È istituito il comitato di gestione *de minimis* per la formulazione dei pareri in ordine all'uso della riserva di cui all'art. 2, comma 1, ad opera dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (di seguito comitato).

2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto dal direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi, con funzione di presidente, dal dirigente dell'Ufficio SVIRIS VIII - Aiuti di Stato e da un funzionario del medesimo Ufficio, in rappresentanza dello Stato, e da un componente di ciascuna regione e provincia autonoma. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio SVIRIS VIII, con un proprio dipendente.

3. Il comitato è convocato e si riunisce ogni qual volta un'amministrazione documenti la necessità di accedere alle risorse della riserva di cui all'art. 2.

4. Il comitato delibera a maggioranza dei pareri espressi dai componenti, che possono essere manifestati anche in forma scritta, inviando apposita comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre giorni prima della data in cui avrà luogo la riunione.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Ministro: ZAIA

10A02675

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 febbraio 2010.

Sostituzione di un componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti presso il comitato INPS di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 171 del 18 luglio 2006 con il quale viene ricostituito nell'ambito di questa provincia il comitato provinciale I.N.P.S. e viene nominato il sig. Donato Giovanni quale componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Viste le dimissioni dall'incarico di componente fatte pervenire a questa direzione dal sig. Donato Giovanni in data 25 gennaio 2010;

Vista la nota della CGIL di Cosenza, con la quale la predetta organizzazione designa il sig. Goffredo Antonio in sostituzione del dimissionario sig. Donato Giovanni;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Il sig. Goffredo Antonio, nato a Lecce il 4 novembre 1937 e residente in Rovito, via Pierpaolo Pasolini n.15, viene nominato, in sostituzione del sig. Donato Giovanni, componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al comitato I NPS di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 9 febbraio 2010

Il direttore provinciale: FESTA

10A02705

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 dicembre 2009.

Misure urgenti in materia di approvvigionamento idrico-potabile.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, il titolo IV, capo I;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e, in particolare, l'art. 13, relativo alle deroghe;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana ed Umbria per due trienni successivi sono state stabilite deroghe ai valori di parametro entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con decreti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adottati in ultimo in data 30 aprile 2009, relativamente alla provincia autonoma di Trento, in data 15 dicembre 2008, relativamente alla provincia autonoma di Bolzano, in data 29 dicembre 2008, relativamente alla Regione Campania, in date 29 dicembre 2008, 30 aprile 2009 e 12 novembre 2009, relativamente alla Regione Lazio, in data 29 dicembre 2008, relativamente alla Regione Lombardia, in data 20 maggio 2009, relativamente alla regione Toscana, in data 9 febbraio 2009, relativamente alla Regione Umbria;

Rilevato che tali decreti vanno tutti in scadenza il 31 dicembre 2009;

Rilevato, altresì, che prima della scadenza del 31 dicembre 2009, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana ed Umbria hanno trasmesso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti nel ripristino della qualità dell'acqua, evidenziando la documentata necessità di un'ulteriore periodo di deroga, così come previsto dal comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Considerato che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, valutata la documentazione pervenuta, ha attivato l'*iter* previsto dal comma 6 dell'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, richiedendo, in data 13 novembre 2009, il necessario parere alla Commissione europea relativamente ai parametri arsenico, boro, fluoruro;

Rilevato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della direttiva 98/83/CE la Commissione europea ha tre mesi di tempo per decidere in merito a tale richiesta;

Rilevato, dunque, che sussiste la necessità di allineare la data di perdita di efficacia dei decreti ministeriali sopra citati e termine ultimo della Commissione europea per decidere in merito alla richiesta di un ulteriore periodo di deroga;

Considerato che, tenuto conto della valutazione del rischio, in attesa del pronunciamento della Commissione europea occorre comunque continuare a garantire, pena il rischio di gravi inconvenienti igienico-sanitari, alle popolazioni interessate un adeguato approvvigionamento idrico-potabile;

Considerato che tale approvvigionamento non può essere garantito con mezzi di emergenza, a causa della frammentarietà e della estensione dei territori interessati;

Acquisito il parere favorevole dell'istituto superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

1. La validità dei decreti ministeriali citati in premessa è estesa fino al pronunciamento definitivo della Commissione europea in ordine alla richiesta di ulteriore deroga ai valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2009

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 84

10A02704

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 febbraio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73 del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Caserta, prot. n. 1391 dell'11 febbraio 2010, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere per l'intera giornata del 4 febbraio 2010;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere (servizi ipotecari al pubblico) dell'ufficio provinciale di Caserta, è da attribuirsi alla sospensione dell'erogazione di acqua potabile in varie strade del comune di Santa Maria Capua Vetere, tra le quali anche via Kennedy ove è ubicato il servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 171 del 18 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere (servizi ipotecari al pubblico) dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Caserta, per l'intera giornata del 4 febbraio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 febbraio 2010

Il direttore regionale: PIFERI

10A02706

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 febbraio 2010.

Differimento dei termini per la trasmissione delle comunicazioni relative alle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 10, comma 2 della delibera n. 129/02/CONS e approvazione del nuovo modello di comunicazione. (Deliberazione n. 30/10/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione il Consiglio del 4 febbraio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», e in particolare l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4;

Vista la legge 3 maggio 2004, n.112 recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e in particolare l'art. 7, commi 10, 11 e 12;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», e in particolare l'art. 41 che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale;

Vista la delibera dell'Autorità n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante «Informativa economica di sistema», ed in particolare l'art. 10 relativo all'obbligo di comunicazione delle spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e gli enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;

Vista la delibera dell'Autorità n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003, recante «Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al Registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema»;

Vista la delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005, recante «Informativa economica di sistema - Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici»;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2009, n. 257, sulla quale il Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

Considerato che la summenzionata direttiva, concernente le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ha inteso chiarire determinate interpretazioni non univoche da parte delle amministrazioni pubbliche, e più in generale degli enti pubblici sottoposti all'obbligo di comunicazione, in riferimento alla corretta definizione e ripartizione degli importi destinati all'acquisto di spazi per fini di comunicazione istituzionale;

Rilevata altresì la necessità di adeguare le procedure finalizzate alla qualificazione funzionale e alla imputazione delle singole spese per acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa ai fini del rispetto delle quote d'obbligo per la comunicazione istituzionale, e alla conseguente comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla luce dei criteri indicati nella citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Rilevata a tal fine la necessità, da parte di quest'Autorità, di provvedere ad elaborare un nuovo form telematico «Enti Pubblici», preposto alla comunicazione dei dati in conformità all'art. 41, che tenga conto di quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui sopra, nonché di un nuovo sistema di consultazione ed indicizzazione dei dati che consenta l'accesso anche da parte dei Co.Re.Com delegati alla vigilanza;

Tenuto conto che l'Autorità si avvale, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di destinazione della pubblicità di cui all'art. 41, dei Comitati regionali per le comunicazioni, così come previsto dal comma 3 del medesimo articolo, quali organi funzionali, all'uopo delegati per mezzo di apposite convenzioni, che nella specifica attività si attengono alle procedure operative elaborate dall'Autorità mediante apposite linee guida e manuali relativi all'esercizio uniforme delle attività delegate;

Considerata, altresì, la necessità di prevedere un congruo arco temporale che consenta la divulgazione delle nuove modalità di comunicazione telematiche a tutti gli Enti destinatari dell'obbligo di cui all'art. 41;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il termine per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 2 della delibera 129/02/CONS, relative all'anno 2009, è prorogato al 30 settembre 2010.

2. Al fine di consentire il passaggio al nuovo sistema telematico di raccolta, le comunicazioni dovranno essere inviate a decorrere dal 1° luglio 2010.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate in conformità al nuovo modello telematico, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, reso disponibile all'indirizzo www.agcom.it/entipubblici a partire dal 1° luglio 2010.

4. La trasmissione telematica del modello va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti spazi.

5. Il modello telematico è compilato ed inviato all'indirizzo di posta elettronica entipubblici@agcom.it a cura del responsabile di ogni singolo centro di spesa dell'ente, a mezzo dalla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ente in conformità all'art.47 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.

6. Ai fini della determinazione delle spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari, le amministrazioni pubbliche applicano integralmente i criteri e le modalità individuate dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009. Le disposizioni della direttiva si applicano altresì agli enti pubblici anche economici laddove non siano incompatibili con la natura dell'ente.

7. L'Autorità provvederà a diffondere, presso i Co.re.com., una circolare contenente le nuove modalità applicative affinché questi ne diano massima divulgazione agli enti pubblici interessati nei relativi territori di competenza.

8. L'Autorità, al fine di consentire ai Co.re.com delegati, l'esercizio uniforme dell'attività di vigilanza in materia di destinazione della pubblicità delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici emanerà apposite linee guida e manuali operativi.

9. La presente delibera è pubblicata priva di allegati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità http://www.agcom.it.

Roma, 4 febbraio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - SORTINO

10A02695

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del giorno 17 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 febbraio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3726
Yen	124,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,929
Corona danese	7,4435
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,86900
Fiorino ungherese	270,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9770
Nuovo leu romeno	4,1188
Corona svedese	9,8183
Franco svizzero	1,4679
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0060
Kuna croata	7,2950
Rublo russo	41,1850
Lira turca	2,0666
Dollaro australiano	1,5191
Real brasiliano	2,5143
Dollaro canadese	1,4306
Yuan cinese	9,3790
Dollaro di Hong Kong	10,6634
Rupia indonesiana	12739,58
Rupia indiana	63,2950
Won sudcoreano	1568,46
Peso messicano	17,6029
Ringgit malese	4,6514
Dollaro neozelandese	1,9398
Peso filippino	63,112
Dollaro di Singapore	1,9264
Baht tailandese	45,495
Rand sudafricano	10,4265

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02869

Cambi di riferimento del giorno 18 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 febbraio 2010

Dollaro USA	1,3567
Yen	123,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,720
Corona danese	7,4432
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,87040
Fiorino ungherese	271,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,0008
Nuovo leu romeno	4,1351
Corona svedese	9,7913
Franco svizzero	1,4651
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0680
Kuna croata	7,2890
Rublo russo	40,8190
Lira turca	2,0633
Dollaro australiano	1,5115
Real brasiliano	2,4886
Dollaro canadese	1,4177
Yuan cinese	9,2703
Dollaro di Hong Kong	10,5364
Rupia indonesiana	12638,17
Rupia indiana	62,7810
Won sudcoreano	1560,70
Peso messicano	17,4548
Ringgit malese	4,6138
Dollaro neozelandese	1,9358
Peso filippino	62,641
Dollaro di Singapore	1,9102
Baht tailandese	45,009
Rand sudafricano	10,3581

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02870

Cambi di riferimento del giorno 19 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 febbraio 2010

Dollaro USA	1,3519
Yen	124,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,765
Corona danese	7,4429
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,87830
Fiorino ungherese	271,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,0043
Nuovo leu romeno	4,1310
Corona svedese	9,8460
Franco svizzero	1,4658
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1055
Kuna croata	7,2900

Rublo russo	40,6330
Lira turca	2,0616
Dollaro australiano	1,5171
Real brasiliano	2,4557
Dollaro canadese	1,4215
Yuan cinese	9,2375
Dollaro di Hong Kong	10,4999
Rupia indonesiana	12620,45
Rupia indiana	62,6000
Won sudcoreano	1568,07
Peso messicano	17,3990
Ringgit malese	4,6147
Dollaro neozelandese	1,9477
Peso filippino	62,550
Dollaro di Singapore	1,9125
Baht tailandese	44,849
Rand sudafricano	10,4097

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02871

Cambi di riferimento del giorno 22 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 febbraio 2010

Dollaro USA	1,3626
Yen	124,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,750
Corona danese	7,4436
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,87970
Fiorino ungherese	269,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9620
Nuovo leu romeno	4,1270
Corona svedese	9,8090
Franco svizzero	1,4649
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0350
Kuna croata	7,2875
Rublo russo	40,8580
Lira turca	2,0681
Dollaro australiano	1,5113
Real brasiliano	2,4528
Dollaro canadese	1,4133
Yuan cinese	9,3017
Dollaro di Hong Kong	10,5789
Rupia indonesiana	12667,32
Rupia indiana	62,9730
Won sudcoreano	1563,37
Peso messicano	17,3766
Ringgit malese	4,6349
Dollaro neozelandese	1,9382
Peso filippino	62,890
Dollaro di Singapore	1,9188
Baht tailandese	45,158
Rand sudafricano	10,4750

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02872

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Linee guida per l'annualità 2010 relative al procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 476 del 19 novembre 1987

La legge 15 dicembre 1998, n. 438 "*Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale"* modifica ed integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all'art. 1:

- comma 1 b) che lo Stato, *per incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati*, possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane, aventi sede in Italia;

- comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane, aventi sede in Italia che, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, "*promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale"*.

A tal fine con le presenti Linee Guida si provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda.

1. Termine, modalità di presentazione delle domande e finanziabilità delle stesse.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 476/1987, prevede come termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31 marzo.
Pertanto, le domande di ammissione al contributo predisposte secondo il modello di cui all'allegato 2, da compilarsi in ogni sua parte, dovranno essere presentate improrogabilmente e a pena di inammissibilità, entro il termine del 31 marzo 2010, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento – art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art. 1, comma 3, lett. b) e c) della legge n. 438/1998, estesamente richiamata al punto 3 delle presenti Linee Guida e indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, via Fornovo, 8 – 00192 Roma, pal. C, II piano.
L'invio deve avvenire tramite raccomandata A.R. o per mezzo di corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione, munito di apposita delega, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Soltanto in caso di consegna a mano, la competente Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, rilascerà ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.
In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data impressa sul timbro postale di invio.
L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, rimanendo il Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
Ferma la perentorietà del termine del 31 marzo 2010, l'Amministrazione procedente potrà, per meglio perseguire i fini istruttori, chiedere agli istanti chiarimenti sulle domande ovvero che vengano sanate irregolarità di natura formale sui documenti già prodotti entro i termini prescritti e di cui l'Amministrazione sia già in possesso.

Tali chiarimenti dovranno essere esclusivamente funzionali alla specificazione di documenti già presentati, rispetto ai quali l'Amministrazione abbia sollecitato una precisazione da parte dell'istante.
L'ammissione al contributo è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio del Ministero.
Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

2. Requisiti di ammissibilità.

L'art. 2 della legge n. 476/1987 prevede, al comma 1, lett. a) e b), i requisiti di seguito specificati che le associazioni devono possedere per accedere al contributo:

a) requisito dimensionale, ovverosia che le attività usualmente svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si richiede che l'ente o associazione siano diffusi nell'ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda. L'espressione «sede» deve essere intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all'esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta all'ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie, computer, linee telefoniche attive, ecc…), la cui effettiva operatività possa essere comprovata da utenze intestate all'associazione, nonché dalla presenza di incaricati dell'associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all'utenza. La dimensione nazionale deve risultare, come si desume dal successivo paragrafo 3 punto 7 delle presenti Linee Guida, dalla indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della Amministrazione;
b) requisito della democraticità, ovverosia che l'ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare *con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze* allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l'azione delle associazioni. Il requisito della democraticità si potrà desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimerà nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.

La legge n. 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività svolta da detti soggetti sia riconosciuta di *"evidente funzione sociale"* a norma dell'art. 2, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 438/1998.
Al riguardo, si fa presente che il predetto requisito deve essere desunto in modo incontrovertibile da un provvedimento emesso da un'Amministrazione statale, nel quale si attesta che l'attività complessivamente svolta dall'associazione per il raggiungimento dei

fini statutari sia da ritenersi di evidente funzione sociale, avendo l'associazione dimostrato il concreto perseguimento delle finalità istituzionali e che, per effetto della sua azione, sono stati ottenuti risultati socialmente evidenti, cioè riconosciuti da molteplici soggetti, presenti anche al di fuori del territorio locale (o della regione) in cui l'associazione ha posto la sede legale. L'attestato deve essere stato rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di cui alle presenti Linee Guida.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della legge n. 476/1987, i soggetti di cui al comma secondo dell'articolo 2 della predetta legge, dovranno presentare una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

Occorre, infine, considerare che il 2010 è stato designato dal Parlamento Europeo "Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Organismo nazionale di attuazione ha inteso riconoscere nel Programma nazionale per l'Anno europeo il pieno coinvolgimento del Terzo settore, incluse le associazioni di promozione sociale, nell'impegno a contrastare la povertà e a rimuovere le criticità in quelle aree del disagio in cui emarginazione e condizioni al di sotto della soglia del minimo vitale si manifestano nelle forme più gravi.

Ciò premesso, ritenendo gli obiettivi indicati al precedente capoverso coerenti con le finalità perseguite dalle leggi oggetto delle presenti Linee Guida, anche alla luce di quanto indicato al punto 4.1 delle disposizioni di attuazione del Programma nazionale per il 2010, in merito alle attività che posano su un finanziamento pubblico e che possono tuttavia concorrere agli scopi dell'Anno europeo, è prevista la possibilità che specifiche iniziative finalizzate alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale (ad esempio: contrasto ai rischi di indebolimento delle condizioni di sussistenza delle famiglie mediante reti di supporto sociale; contrasto alle fonti di disuguaglianza sociale e alla solitudine degli individui in condizione di marginalità sociale; attuazione di iniziative volte a sconfiggere i fattori di povertà nelle fasce più deboli della popolazione - minori, disabili, immigrati, persone senza fissa dimora) concorrano alla quantificazione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438 del 15 dicembre 1998.

A tal fine, l'associazione richiedente dovrà, nel programma di attività per l'anno 2010, illustrare dettagliatamente le iniziative che intende realizzare nell'ambito degli interventi rivolti alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, indicando per le stesse, in modo distinto, le relative voci di spesa che si prevede di sostenere per tale realizzazione e il cui importo complessivo non potrà superare il 10% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2009 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico, il limite va riferito al solo conto economico).

3. Documentazione da allegare alla domanda.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonché della acquisizione da parte dell'Amministrazione degli elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione delle domande ed alla ripartizione delle risorse disponibili (che è effettuata secondo i criteri numerico - quantitativi stabiliti dall'art. 1, comma 3, della legge n. 438/1998),

è necessario che la domanda di contributo sia corredata dalla seguente documentazione:

1. Il programma delle attività idoneo a comprovare, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 476/1987, che esso:

a) deve essere attuato a livello nazionale;

b) è relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;
c) è corredato dai relativi impegni finanziari.
Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:
a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi del programma di attività per il quale si chiede il contributo;
b) le specifiche attività di cui si prevede lo svolgimento, includendo la data di avvio e di conclusione del programma, nonché, per ciascuna delle attività proposte, le fasi di realizzazione;
c) il modello di valutazione dei risultati del programma, anche al fine di rilevare informazioni e dati che consentano di dimostrare la funzione sociale effettivamente svolta dal richiedente nello svolgimento delle attività previste;
d) i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di coinvolgere nelle attività programmate (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);
e) i principali risultati attesi;
f) le iniziative che l'associazione intende realizzare nell'ambito degli interventi rivolti alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, indicando per le stesse, in modo distinto, le relative voci di spesa che si prevede di sostenere per tale realizzazione e il cui importo complessivo non potrà superare il 10% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2009 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico, il limite va riferito al solo conto economico).

Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438/1998, si chiede di indicare l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei in particolare i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2009:

a) telefonia;
b) energia elettrica;
c) pulizia dei locali;
d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);
e) cancelleria e attrezzatura d'ufficio.

Si chiede, inoltre, di indicare, ove ricorressero le condizioni, le voci di spesa sotto riportate, che concorrono alla quantificazione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438 del 15 dicembre 1998, nell'ambito del programma di attività che si intende realizzare nell'anno 2010.

f) voci di spesa dettagliate, coerenti con quanto dichiarato nel programma delle attività, riferibili esclusivamente agli interventi rivolti alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale. Si ribadisce che l'importo complessivo delle suddette spese non potrà superare il 10% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2009 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e contro economico, il limite va riferito al solo conto economico);

2. copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dai quali sia possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'associazione (art. 3 comma 2, lett. *a* della legge n. 476/1987);

3. copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lett. *b* della legge n. 476/1987), corredato dalla copia del verbale che ne documenti la regolare approvazione, alla data di presentazione della domanda di contributo, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto;

4. copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un rendiconto consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e loro associazioni o consorzi (art. 3, comma 2, lett. *c* della legge n. 476/1987). L'ammontare complessivo dei predetti contributi deve essere indicato anche nella relativa dichiarazione contenuta nella domanda di contributo come da *fac-simile* allegato alle presenti Linee Guida;

5. l'attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale (art. 3, comma 2, lett. *d* della legge n. 476/1987);

6. una relazione delle attività svolte nell'anno precedente (art. 3, comma 2, lett. *e* della legge n. 476/1987), articolata nei seguenti punti:
a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;
b) attività svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data di avvio e di conclusione);
c) soggetti coinvolti o fruitori delle attività svolte (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);
d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli effetti prodotti sui soggetti o sui fruitori coinvolti nelle attività dell'associazione;

7. la dichiarazione del legale rappresentante che attesti: a) il numero; b) l'ubicazione (completa di indirizzo) delle sedi effettivamente rispondenti alla definizione di cui al precedente paragrafo 2 ("Requisiti richiesti", lettera a); c) il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno precedente alla presentazione della richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lett. *f* della legge n. 476/1987);

8. la indicazione del numero effettivo dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle attività e/o hanno direttamente fruito delle iniziative attuate dall'associazione, che non si possono identificare, ad alcun titolo, con ampi strati della popolazione raggiunti ad esempio da campagne pubblicitarie o di sensibilizzazione sociale, interventi radiofonici o partecipazioni televisive, dal cui computo vanno esclusi gli associati dichiarati al punto precedente, onde consentire la ripartizione del 20 % di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998. Si precisa che, allo scopo di rendere omogenei i dati necessari alla ripartizione della quota del 20% di cui all'art. 1, comma 3, lett b) della legge n. 438/1998, di cui al precedente punto 7, forniti relativamente ai soggetti associati, detti dati dovranno essere prodotti in termini di persone fisiche. Inoltre, le associazioni cosiddette di 2° livello, che associano cioè altre associazioni rispetto alle quali svolgono funzioni di coordinamento e potenziamento delle attività, dovranno fornire il numero delle persone fisiche associate e il numero dei partecipanti/fruitori in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di

1°livello, allo scopo di evitare una indebita sovrapposizione dei dati, in sede di riparto della quota di contributo in questione;

9. per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987, ai fini della dimostrazione del requisito dell'evidente funzione sociale, dovrà essere prodotto un attestato, rilasciato da un'Amministrazione statale, secondo quanto già indicato al paragrafo 2 ("Requisiti richiesti") delle presenti Linee Guida, nel quale si riconosca tale condizione e, altresì, una relazione attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art. 2 della su indicata legge per l'accesso al contributo, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) della citata legge n. 476/1987;

10. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell'associazione è situata nel territorio nazionale;

11. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo di cui al successivo punto 4 ("Rendiconto, controlli e responsabilità").

4. Rendiconto, controlli e responsabilità.
Le associazioni ammesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 19 novembre 1987, n. 476, dovranno trasmettere all'Amministrazione adeguato rendiconto dell'utilizzo dei contributi concessi (secondo lo schema di cui agli Allegati 1a e 1b).
I rendiconti, corredati dai programmi di attività, saranno diffusi sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della fondatezza delle dichiarazioni rese dall'organismo associativo richiedente, anche attraverso visite ispettive di controllo. Qualora dalle suddette verifiche dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di contributo, l'Amministrazione è tenuta ad informare gli organi competenti per gli eventuali provvedimenti a norma di legge.
Il legale rappresentante dell'associazione, la cui sottoscrizione deve essere apposta in calce alla domanda, in caso di dichiarazioni non veritiere incorrerà nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando la revoca dei benefici concessi ed il conseguente recupero delle somme da parte dell'Amministrazione con interessi legali a far data dall'erogazione del contributo.
Le presenti Linee Guida e relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1° marzo 2010

Il direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali: GERINI

Allegato 1a

SCHEMA PER IL RENDICONTO

DELLE SOMME PERCEPITE AI SENSI DELLA LEGGE 476/1987, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 438/1998

|__||__||__|-2010
(A cura Mlspl-DGVol)

ORGANIZZAZIONE BENEFICIARIA: ____

Indirizzo: Via/Piazza ____ N. _______ CAP __________

Città ____

IMPORTO RICONOSCIUTO (2010):………………………………………………………………….. |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| Euro

Codice fiscale Associazione:……………………………………. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

1- L'IMPORTO E' STATO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA:

2 - NEL CASO IL *PROGRAMMA* SIA DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE ALL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, INDICARE LE FONTI ULTERIORI DEL FINANZIAMENTO:

Voce	Importo (euro)
Contributi pubblici a titolo gratuito* (Specificare l'ente erogante e l'importo):	
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Contratti o convenzioni di servizio con la pubblica amministrazione (Specificare l'ente erogante e l'importo)	
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Contributi degli aderenti	
Ricavi derivanti da vendita di beni e servizi (Specificare il tipo di attività svolta):	
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Donazioni…………………………………………………………..	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Altre entrate (specificare) ………………………………………..	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|

* Includendo anche la eventuale partecipazione a bandi o avvisi di gara.

(TUTTI)

3 - LE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA LEGGE 476/1987 E 438/1998 RISULTANO ESSERE LE SEGUENTI:

Tipologia di spesa	**Totale previsto nel programma** **(a)**	**Importo effettivamente speso – cassa** **(b)**	**Differenza** **(c=a-b)**
Spese per il personale dipendente	……………………	……………………	……………………
Spese per lavoratori con altri tipi di contratto	……………………	……………………	……………………
Rimborsi spese ai volontari	……………………	……………………	……………………
Acquisto di beni e servizi	……………………	……………………	……………………
Sussidi, contributi ed erogazioni a terzi	……………………	……………………	……………………
Imposte e tasse	……………………	……………………	……………………
Investimenti (acquisizioni di capitali fissi)	……………………	……………………	……………………
Attività di ricerca	……………………	……………………	……………………
Spese per la realizzazione del programma di attività	……………………	……………………	……………………
Altre spese	……………………	……………………	……………………

N.B. Si attesta che le spese indicate nel presente rendiconto trovano giustificazione nella documentazione agli atti di questo ente/associazione

Località e data

Il rappresentante legale

____

Il Presidente dell'organo di controllo

____

La "Scheda per il rendiconto" sarà resa disponibile anche on-line sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione che predispone il rendiconto dovrà puntualmente utilizzarla secondo la procedura individuata.

Allegato 1b

PARTE INTEGRANTE DEL RENDICONTO È LA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE .

La relazione, opportunamente firmata dal legale rappresentante, deve contenere una descrizione e dare conto dei seguenti aspetti:

a) le motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;
b) le attività svolte, la data di avvio e di conclusione del programma, le fasi di realizzazione previste;
c) il modello di valutazione adottato anche al fine di dimostrare la funzione sociale effettivamente svolta;
d) i soggetti coinvolti o i fruitori nelle attività svolte (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);
e) i principali risultati previsti;
f) i principali risultati effettivamente ottenuti, anche se parziali.

Allegato 2

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
D.G. per il Volontariato, l'Associazionismo
e le Formazioni Sociali
Divisione II – Associazionismo sociale
Via Fornovo, 8, pal. C, II piano
00192 ROMA

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi della legge n. 438 del 15 dicembre 1998 che modifica e integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 - Annualità 2010.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ………………………………, avente sede legale a ……………………………….…………………………………, in Piazza/Via………………………………………………….., n.……, CAP………, numero di telefono ………….………….., numero di fax ……………………, numero di cellulare …………………………….………………………………, e-mail …..……...………………………..……………………………………………..,
C.F. Associazione |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

CHIEDE

di poter fruire del contributo di cui alla normativa in oggetto.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE L'ASSOCIAZIONE

- persegue i fini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 1987;
- svolge attività a livello nazionale con sedi che, ad oggi, risultano presenti ed operanti consecutivamente da oltre tre anni nelle seguenti regioni:

N.	Regione	Città	Indirizzo sede (Piazza/Via, Numero civico)	CAP
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
16				
17				
18				
19				
20				
…				

Ovvero che *(in alternativa al punto precedente, per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)* l'ente o l'associazione è in possesso dell'attestato (allegato alla domanda), rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della presente domanda, in cui si riconosce che l'attività svolta risulta di evidente funzione sociale, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida emanate dal Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali e pubblicate sul sito istituzionale, nonché di presentare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della legge n. 476/1987, una relazione attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art. 2 della predetta legge per l'accesso al contributo;

- opera con la più ampia partecipazione degli associati, agisce secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantisce la presenza delle minoranze;

- nel 2009, ha ricevuto contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali, per un importo complessivo pari a |__||__||__|.|__||__||__|. |__||__||__| euro, oppure non ha ricevuto contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali;

- dispone di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio dell'associazione, nella seguente misura: n. |__||__||__| unità di personale, oppure non dispone di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio dell'associazione;

- nel 2009, risultavano associati, regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa |__||__|.|__||__||__| persone fisiche (dato fornito, nel caso di associazioni di 2° livello, in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di 1°livello);

- ha rilevato che il numero di soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta, individuati come previsto nelle Linee Guida emanate per la presente annualità, di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998, dal cui computo è escluso il numero degli associati indicati al punto precedente, risulta pari a |__||__|.|__||__||__| unità (dato fornito, nel caso di associazioni di 2° livello, in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di 1°livello).

A tale fine, allega alla presente domanda:

1. Un programma delle attività che si intende attuare a livello nazionale per l'annualità per la quale si richiede il contributo, corredato dei relativi impegni finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della legge n. 476/1987 e, qualora ne ricorrano le condizioni, da un specifica delle attività che si intendono realizzare nell'ambito degli interventi rivolti alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, così come meglio descritto al punto 2 delle presenti Linee Guida;
2. copia dello statuto ed eventuale regolamento;
3. copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo, assieme al verbale che ne prova la regolare approvazione alla data di presentazione della presente domanda, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto;
4. copia del bilancio/rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo;
5. relazione sulla attività svolta nell'anno precedente;
6. attestato, rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della presente domanda, di riconoscimento dell'attività svolta come di evidente funzione sociale secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida emanate dal Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali, pubblicate sul sito istituzionale (*per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)*;
7. una relazione attestante i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della predetta legge (*per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)*;
8. Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438/1998, indica l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei, in particolare, i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2009:
   - telefonia;
   - energia elettrica;
   - pulizia dei locali;
   - acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);

- cancelleria e attrezzatura d’ufficio;

Indica , inoltre, esclusivamente in relazione agli interventi rivolti alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale che si intendono realizzare nel programma delle attività per l’anno 2010:

- voci di spesa dettagliate, il cui importo complessivo non potrà superare il 10% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo relativo all’anno 2009 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e contro economico, il limite va riferito al solo conto economico).

9. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell’associazione è situata nel territorio nazionale;

10. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo di cui al successivo punto 4 (“Rendiconto, controlli e responsabilità”);

Infine, comunica che:

- o il referente dell’ente/associazione per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimenti da parte di codesta Amministrazione è:

Nome e Cognome……………………………………………………………………
Numero di telefono ....…
Numero di fax ……...................................……………………………………………
Numero di cellulare .... ……………………………………………………….
e-mail …………………………………………...

- o nel caso di accoglimento della presente domanda, preso atto che il provvedimento finale di ammissione al contributo risulterà condizionato all’effettiva disponibilità delle risorse sul relativo capitolo di bilancio ministeriale, il contributo riconosciuto, dovrà essere accreditato presso:

Banca: ……………………………………………………………………………….
Filiale:……………………………………………………………………………..
Agenzia:………………………………………………………………………………
Indirizzo: Via/Piazza……………………………………………………………n. ………
Città ……………………………………………………………………….CAP…….

Conto corrente n. ……………………………………………………………………….
Codice: ABI: ………………………….. CAB ……..…………………………CIN……
Codice IBAN ……………………………………………………………………….

- o si riserva di presentare, nel caso di accoglimento della presente domanda di contributo, il rendiconto che giustifichi e documenti l’impegno del contributo assegnato.

(luogo) (data)
…………………………., lì………….

Il legale rappresentante
(Firma)
……………………………………

10A02873

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nelio»

Decreto n. 14 del 29 gennaio 2010
Procedure mutuo riconoscimento numeri FR/V/0205/001-002/MR

Specialità medicinale per uso veterinario NELIO 5 mg e 20 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: società Laboratoires Sogeval con sede in 200 avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 LAVAL Cedex 9 - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 200 avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Nelio 5 mg compresse per cani:

astuccio contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145014;

astuccio contenente 5 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145040;

astuccio contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145026;

astuccio contenente 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145038;

Nelio 20 mg compresse per cani:

astuccio contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145091;

astuccio contenente 5 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145053;

astuccio contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145065;

astuccio contenente 14 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145077;

astuccio contenente 18 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104145089.

Composizione:

Nelio 5 mg compresse per cani:

1 compressa contiene:

principi attivi: Benazepril 4,60 mg, equivalente a benazepril cloridrato 5 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Nelio 20 mg compresse per cani:

1 compressa da 50 mg contiene:

principi attivi: Benazepril 18,42 mg, equivalente a benazepril cloridrato 20 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

Nelio 5 mg compresse per cani:

cani di peso superiore ai 2,5 kg: per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio.

Nelio 20 mg compresse per cani:

cani di peso superiore ai 20 kg: per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 21 mesi.

periodo di validità dopo la divisione della compressa: 3 giorni.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A02698

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodium Salicyl 80% WSP»

Decreto n. 15 del 2 febbraio 2010
Procedura decentrata n. NL/V/133/001/DC

Medicinale uso veterinario SODIUM SALICYL 80% WSP, polvere per soluzione orale per bovini (vitelli) e suini.

Titolare A.I.C.: società Dopharma Research B.V. con sede in Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Olanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Olanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitore composito da 1 kg - A.I.C. n. 104148046;

secchio da 1 kg - A.I.C. n. 104148010;

secchio da 2,5 kg - A.I.C. n. 104148022;

secchio da 5 kg - A.I.C. n. 104148034.

Composizione: per grammo: salicilato di sodio 800 mg (equivalente a 690 mg di acido salicilico come sale di sodio).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (vitelli) e suini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: terapia di sostegno della piressia in patologie respiratorie acute, in associazione ad una appropriata terapia (anti-infettiva) se necessaria;

suini: per il trattamento dell'infiammazione, in associazione ad una terapia antibiotica concomitante.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione nell'acqua di bevanda: 24 ore;

periodo di validità dopo ricostituzione nei sostituti del latte: 4 ore.

Tempi di attesa:

bovini e suini:

carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02702

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmisone»

Decreto n. 16 del 2 febbraio 2010
Procedura decentrata n. ES/V/0139/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario TILMISONE 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L., con sede in Les Corts, 23 - 08028 Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Industrial Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues De Llobregat - Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104127016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104127028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104127030.

Composizione:

ogni ml contiene: principio attivo: Tilmicosina 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne).

Indicazioni terapeutiche: bovini: per il trattamento della polmonite associata a *Mannheimia haemolytica* e *Pasteurella multocida* sensibili alla tilmicosina.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 77 giorni;

latte: uso non consentito in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Può essere somministrato soltanto da un veterinario.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A02700

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «K-Flox 100 mg/ml»

Decreto n. 17 del 5 febbraio 2010
Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0146/001/MR

Prodotto medicinale per uso veterinario K-FLOX 100 mg/ml soluzione orale per broilers e conigli.

Titolare A.I.C.: ditta Laboratorios Karizoo, S.A. con sede in Caldes de Monbui (Barcellona) Spagna, Poligono Industrial La Borda, Mas Pujades 11-12.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Laboratorios Karizoo S.A. con sede in Caldes de Montbui - Barcellona (Spagna) Poligono Industrial La Borda, Mas Pujades 11-12 e officina SP Veterinaria S.A. con sede in Riudoms (Spagna) Ctra. Reus - Vinylos, km. 4,1 - Apartado 60.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. :

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104184015;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 104184027.

Composizione: un ml di prodotto contiene:

principio attivo: enrofloxacina 100,0 mg;

eccipienti : così come indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: broilers, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

broilers: trattamento delle infezioni causate da E. coli, Salmonella spp. E Mycoplasma spp.;

conigli: trattamento delle infezioni respiratorie causate da P. multocida.

Tempi di attesa.

Carni e visceri:

broilers - 4 giorni;

conigli - 2 giorni.

Uova: non è consentito l'uso in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A02696

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hymatil 300 mg/ml»

Decreto n. 18 del 5 febbraio 2010
Procedura decentrata n. ES/V/0141/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario HYMATIL 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Industrial Veterinaria, S.A. con sede in Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104125012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104125024;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104125036.

Composizione.

Ogni ml contiene:

principio attivo: Tilmicosina 300 mg;

ecipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne).

Indicazioni terapeutiche: bovini: per il trattamento della polmonite associata a *Mannheimia haemolytica* e *Pasteurella multocida* e ad altri microrganismi sensibili alla tilmicosina.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa.

Carne e visceri: 77 giorni.

Latte: uso non consentito in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Può essere somministrato soltanto da un veterinario.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A02697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Provvedimento n. 16 del 2 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario VETMEDIN.

Confezioni:

flacone da 100 capsule da 2,5 mg - A.I.C. n. 102409012;

flacone da 100 capsule da 5 mg - A.I.C. n. 102409024;

flacone da 100 capsule da 1,25 mg - A.I.C. n. 102409036;

flacone da 50 compresse appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 102409048;

flacone da 50 compresse appetibili da 2,5 mg - A.I.C. n. 102409051;

flacone da 50 compresse appetibili da 5 mg - A.I.C. n. 102409063.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - con sede in Reggello (Firenze), località Prulli 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - Modifica stampati - aggiunta reazioni avverse - punto 4.6 RCP e punto 6 foglietto illustrativo.

Si autorizza, al punto 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e punto 6 del foglietto illustrativo - reazioni avverse - l'aggiunta di «anoressia e letargia».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Somacill»

Provvedimento n. 18 del 5 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario SOMACILL, nelle confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 100228028;

busta da 500 g - A.I.C. n. 100228030.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa e posologia.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente le seguenti modifiche dei tempi di attesa già autorizzati.

Carni:

vitelli: da 11 giorni a 2 giorni;

suini: da 3 giorni a 2 giorni;

polli da carne: da 2 giorni a 4 giorni;

tacchini: da 2 giorni a 7 giorni;

pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carni:

tacchini: 7 giorni;

polli da carne: 4 giorni;

suini: 2 giorni;

vitelli: 2 giorni.

Non somministrare ad animali che producono uova per il consumo umano.

Si autorizza altresì la modifica della posologia per polli da carne e tacchini, al punto 4.9 del RCP.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02701

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Metacam 0,5 mg/ml».

Estratto provvedimento n. 11 del 20 gennaio 2010

Specialità medicinale METACAM 0.5 MG/ML.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia spa.

Confezioni autorizzate:

0.5 mg/ml sospensione orale flacone polipropilene gatti flac. 3 ml - EU/2/97/004/034 102972243;

0.5 mg/ml sospensione orale flacone polietilene gatti flac. 10 ml - EU/2/97/004/033 102972256

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 20 novembre 2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A02708

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Zolvix 25 mg/ml».

Estratto provvedimento n. 17 del 3 febbraio 2010

Specialità medicinale: ZOLVIX 25 MG/ML.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Novartis Healthcare A/S - Denmark.

Rappresentante in Italia: Novartis Animal Health spa.

Confezioni autorizzate:

25 mg/ml soluzione orale ovini orale sacco alluminio 1 sacco 0,25 l - 104241017 EU/2/09/101/001;

25 mg/ml soluzione orale ovini orale sacco HADPE 1 flacone 0,25 l - 104241029 EU/2/09/101/002;

25 mg/ml soluzione orale ovini sacco alluminio 1 sacco 0,5 l - 104241031 EU/2/09/101/003;

25 mg/ml soluzione orale ovini orale sacco HADPE 1 flacone 0,5 l - 104241043 EU/2/09/101/004;

25 mg/ml soluzione orale ovini sacco alluminio 1 sacco 1 l - 104241056 EU/2/09/101/005;

25 mg/ml soluzione orale ovini orale sacco HADPE 1 flacone 1 l - 104241068 EU/2/09/101/006;

25 mg/ml soluzione orale ovini sacco alluminio 1 sacco 2,5 l - 104241070 EU/2/09/101/007;

25 mg/ml soluzione orale ovini orale sacco HADPE 1 flacone 2,5 l - 104241082 EU/2/09/101/008;

25 mg/ml soluzione orale ovini sacco alluminio 1 sacco 5 l - 104241094 EU/2/09/101/009;

25 mg/ml soluzione orale ovini orale flacone HADPE 1 flacone 5 l - 104241106 EU/2/09/101/010.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2009)8667 del 4 novembre 2009 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A02707

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi

Si comunica che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2009 è stato determinato il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il testo integrale del decreto ministeriale 30 dicembre 2009 è stato pubblicato in data 14 gennaio 2010 nel sito del Ministero per i beni e le attività culturali (www.beniculturali.it) e della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) (www.siae.it).

10A02703

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-054) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00